



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/945

Ordine del giorno concernente il sostegno a favore dei piccoli comuni per interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica in provincia di Cremona 3

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/946

Ordine del giorno concernente il sostegno a favore dei piccoli comuni per interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica in provincia di Milano 3

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/947

Ordine del giorno concernente lo sviluppo dell'hospice pediatrico presso l'ASST Spedali Civili di Brescia. 3

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/948

Ordine del giorno concernente la valorizzazione del Festival Donizetti Opera di Bergamo 4

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/949

Ordine del giorno concernente la digitalizzazione degli ospedali - dotazione di wi-fi, pc e tablet per i reparti pediatrici degli ospedali lombardi dove sono ricoverati i bambini affetti da patologie croniche. 4

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/950

Ordine del giorno concernente l'attivazione di progetto di sistema per la realizzazione di una rete infopoint «In Lombardia» di tipologia «Gate» da posizionare negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. 5

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/951

Ordine del giorno concernente i finanziamenti per il completamento strutturale di musei in fase di realizzazione finalizzati al ricordo della grande guerra 6

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/952

Ordine del giorno concernente il rifinanziamento della l.r. 16/2008 (norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia) 6

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/953

Ordine del giorno concernente le misure volte alla riduzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza ripetute attraverso l'implementazione della contraccezione POST-IVG. 7

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/954

Ordine del giorno concernente lo spostamento delle risorse destinate al mantenimento delle strutture arboree dei rocchi a favore dei Centri regionali di recupero di animali selvatici (CRAS) 7

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/955

Ordine del giorno concernente il finanziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico 8

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/956

Ordine del giorno concernente la costituzione di un presidio socio sanitario territoriale nel comune di Malnate (VA) 9

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/957

Ordine del giorno concernente il trasferimento del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) e la ristrutturazione del poliambulatorio di Nozza di Vestone 9

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/958

Ordine del giorno concernente l'offerta gratuita del «Non invasive prenatal testing» (NIPT) alle donne in stato di gravidanza 9

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/959

Ordine del giorno concernente l'incremento delle risorse destinate ai servizi abitativi transitori 10

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 13 febbraio 2020 - n. 1726

Avviso pubblico - Misure a sostegno dei contratti e degli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 11

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 13 febbraio 2020 - n. 1693

Approvazione del modello di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell'aumento del benessere del bambino nell'ambito dell'iniziativa «Dote Infanzia» - D.g.r.- 2599/2019 63

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 13 febbraio 2020 - n. 1763

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2019 e anni successivi 72

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 13 febbraio 2020 - n. 1715

Bando Hub «Sostegno all' accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub», in attuazione della d.g.r. n. XI/2047 del 31 luglio 2019 (d.d.u.o. n. 14100 del 3 ottobre 2019). Concessione dei contributi in relazione alle domande ammesse con il dduo n. 18346 del 13 dicembre 2019 e approvazione dei relativi impegni 99

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio 2020 - n. 1632

Bando viaggio #inLombardia - Contributi alle attività di destination marketing degli enti locali lombardi, determinazioni in merito al d.d.u.o. n. 6125 del 3 maggio 2019 a seguito dell'incorporazione del comune di Vendrogno nel comune di Bellano 103

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente struttura 11 febbraio 2020 - n. 1606

2014IT16RFOP12 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3. – Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi), Progetto «Atelier – Anhydrous textile scouring and dyeing process» (ID 148679 – CUP E97H16001220009), con capofila Loris Bellini s.r.l.. Ridetermina dell'intervento finanziario concesso ai tre partner 104

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 12 febbraio 2020 - n. 1651

Cap Holding s.p.a. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/2006, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto che effettua ricerca e sperimentazione per la gestione dei fanghi biologici presso il sito del depuratore di San Giuliano ovest 108

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/945

Ordine del giorno concernente il sostegno a favore dei piccoli comuni per interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica in provincia di Cremona

Presidenza Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 63 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 932 concernente il sostegno a favore dei piccoli comuni per interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica in provincia di Cremona, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

il PRS della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio persegue obiettivi di sostenibilità per gli enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli comuni montani e di pianura;

ricordato che

la l.r. 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, all'articolo 2 prevede un apposito «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi» a favore di enti locali;

rilevato che

- i comuni, di seguito elencati, della provincia di Cremona
- Spino d'Adda
 - Rivarolo del Re ed Uniti
 - Trigolo
 - Torre Dè Picenardi

hanno partecipato al bando, chiuso a settembre 2019, destinato alla gestione del rischio idraulico e idrogeologico, che cofinanzia la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristinare situazioni di dissesto o danni causati o indotti da fenomeni naturali, ma non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili;

evidenziato che

la graduatoria degli interventi ammessi ma non finanziati per carenza di risorse rimane valida per i dodici mesi successivi all'approvazione;

invita la Giunta regionale

a integrare le risorse economiche a copertura totale delle richieste ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse già previste dal bando.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/946

Ordine del giorno concernente il sostegno a favore dei piccoli comuni per interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica in provincia di Milano

Presidenza Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 60 |
| Voti contrari | n. | 0 |

Astenuti

n. 0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 933 concernente il sostegno a favore dei piccoli comuni per interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica in provincia di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

il PRS della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio persegue obiettivi di sostenibilità per gli enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli comuni montani e di pianura;

ricordato che

la l.r. 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, all'articolo 2 prevede un apposito «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi» a favore di enti locali;

rilevato che

il comune di Mediglia in provincia di Milano ha partecipato al bando, chiuso a settembre 2019, destinato alla gestione del rischio idraulico e idrogeologico, che cofinanzia la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristinare situazioni di dissesto o danni causati o indotti da fenomeni naturali, ma non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili;

evidenziato che

la graduatoria degli interventi ammessi ma non finanziati per carenza di risorse rimane valida per i dodici mesi successivi all'approvazione;

invita la Giunta regionale

a integrare le risorse economiche a copertura totale delle richieste ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse già previste dal bando.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/947

Ordine del giorno concernente lo sviluppo dell'hospice pediatrico presso l'ASST Spedali Civili di Brescia

Presidenza Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 69 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 934 concernente lo sviluppo dell'hospice pediatrico presso l'ASST Spedali Civili di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la necessità di intervenire sui bisogni generati dai bambini portatori di malattia inguaribile e/o con disabilità grave che necessitano di cure palliative nella zona corrispondente all'area della Lombardia orientale;

chiede

che venga previsto lo sviluppo di cure palliative pediatriche in particolare con l'istituzione di un hospice pediatrico e prevedere per ogni ATS della Regione Lombardia un ambulatorio per il trattamento delle terapie del dolore pediatrico;

impegna la Giunta regionale

ad autorizzare lo sviluppo dell'hospice pediatrico presso l'ASST Spedali Civili di Brescia cui fa capo l'ospedale dei bam-

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

bini, hub di riferimento delle province di Brescia, Mantova e Cremona. A seguito dei dati epidemiologici nella popolazione di riferimento, si evidenzia come in questa popolazione la patologia non oncologica sia prevalente (81 per cento), e siano particolarmente rappresentate le patologie di carattere congenito/genetico (33 per cento) e neurologico (19 per cento). Questo dato è coerente con quanto già evidenziato dalla letteratura di settore.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta
 Il segretario dell'assemblea Consiliare:
 Silvana Magnabosco

**D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/948
 Ordine del giorno concernente la valorizzazione del Festival Donizetti Opera di Bergamo**

Presidenza Presidente Fermi
 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 45 |
| Voti contrari | n. | 1 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 937 concernente la valorizzazione del Festival Donizetti Opera di Bergamo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 premesso che

- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, alla missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» recita: «verrà promossa e sperimentata una programmazione territoriale a base culturale come motore di sviluppo, di occupazione e rivitalizzazione delle comunità e delle economie locali, con il concorso delle imprese culturali e creative, la ricerca applicata alla valorizzazione culturale, lo sviluppo di centri di riferimento per l'innovazione e la creatività, l'incremento della partecipazione culturale, la promozione del volontariato, la progettazione europea»;
- sempre nel Programma regionale di sviluppo è contenuto l'impegno di Regione Lombardia alla promozione di «iniziative finalizzate a favorire la conoscenza, la divulgazione e la fruizione di opere ed eventi artistici (mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi), sia presso le comunità locali, che con prospettiva internazionale»;
- l'articolo 1, comma 1 della l.r. 25/2016 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) prevede che la Regione persegue, tra le altre, le seguenti finalità: diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia, oltre che incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forma integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;

premessi, inoltre, che

- la Fondazione Donizetti organizza, con la collaborazione del Comune di Bergamo, il Festival Donizetti Opera, che nel 2019 si è chiuso con un nuovo record di presenze, una crescita dei paesi di provenienza del pubblico straniero, del numero di giornalisti accreditati e della produzione complessiva, con 27 alzate di sipario nel 2019 rispetto alle 23 del 2018 (e le 18 del 2017);
- nel 2019 è stata superata la soglia delle diecimila presenze al Festival - per la precisione 10.293 presenze rispetto alle 8.491 dell'anno precedente, corrispondenti a un aumento del pubblico totale del +21 per cento rispetto al 2018;
- gli stranieri, calcolati su un campione di circa 2.200 spettatori (esclusi gli abbonati), sono stati il 53 per cento, dato pressoché stabile rispetto al 2018, con 33 paesi di provenienza del pubblico, molti dei quali collegati grazie alle tratte attive sull'aeroporto di Milano Bergamo gestito da

SACBO: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna Grecia, Olanda, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, cui si aggiungono alcuni paesi più lontani come Australia, Brasile e Thailandia (per la prima volta), e i crescenti Giappone, Israele e Stati Uniti;

considerato che

- il Festival Donizetti Opera rappresenta un'eccellenza del territorio bergamasco e, più in generale, del territorio lombardo riconosciuta a livello internazionale, tanto che lo scorso 21 settembre ha ottenuto il premio «Best festival 2019» presso gli «Oper! Awards» di Berlino, con la seguente motivazione espressa dalla giuria composta da autorevoli esponenti della critica musicale tedesca: «È un festival già di grande tradizione nella prospera città natale del compositore che ha raggiunto - sia dal punto di vista musicologico, sia programmatico e di qualità - risultati paragonabili a quelli del festival Rossini di Pesaro»;
- attorno all'organizzazione del Festival Donizetti Opera gravitano attività maturate ormai in servizi e poli di imprenditoria e commercio che sono diventati volano e motore di sviluppo, di occupazione e rivitalizzazione della comunità lombarda e dell'economia locale e territoriale;
- il Festival Donizetti Opera attrae interpreti e professionisti di fama internazionale, contribuendo all'attrattività dell'offerta culturale e artistica del territorio lombardo;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, per la valorizzazione del Festival Donizetti Opera, contribuendo allo sviluppo dell'iniziativa e delle attività ad essa collegate, nell'ottica di promuovere le eccellenze lombarde a livello nazionale e internazionale.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta
 Il segretario dell'assemblea Consiliare:
 Silvana Magnabosco

**D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/949
 Ordine del giorno concernente la digitalizzazione degli ospedali - dotazione di wi-fi, pc e tablet per i reparti pediatrici degli ospedali lombardi dove sono ricoverati i bambini affetti da patologie croniche**

Presidenza Presidente Fermi
 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 60 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 938 concernente la digitalizzazione degli ospedali - dotazione di Wi-Fi, pc e tablet per i reparti pediatrici degli ospedali lombardi dove sono ricoverati i bambini affetti da patologie croniche, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 premesso che

- nella seduta consiliare del 15 gennaio 2019 è stata trattata l'interrogazione a risposta immediata n. 1069, concernente l'inclusione e l'educazione dei bambini affetti da patologie croniche ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali lombardi, in cui si chiedeva di estendere il progetto pilota presentato dal Comune di Milano, dalla Clinica De Marchi del Policlinico di Milano, dalla Città metropolitana, con l'avallo dell'Ufficio provinciale scolastico, da Lenovo numero uno in Italia nel mercato Education, per creare un sistema di collegamento fra ospedale e scuola che permetta ai bambini ricoverati di seguire le lezioni e la vita scolastica senza interruzioni;
- molte malattie croniche costringono i bambini che ne sono affetti a ripetuti ricoveri ospedalieri, che ne limitano l'apprendimento scolastico e la socializzazione con i propri coetanei;

- il ricovero e la conseguente mancanza di socializzazione con i propri coetanei creano disagio psichico e isolamento in quei bambini che sono costretti, anche per mesi, a stare in ospedale;

premessi, inoltre, che

- una parte fondamentale nella terapia delle patologie croniche consiste, per quanto possibile, nel non distogliere i bambini ricoverati dalla loro quotidianità e quindi dalla frequenza scolastica;
- l'approccio terapeutico ritiene fondamentale anche l'aspetto didattico e i ricoveri ospedalieri non devono rappresentare un ostacolo anche all'apprendimento scolastico;
- il benessere psichico dei bambini affetti da patologie croniche agevola il percorso terapeutico;

considerato che

- i reparti di pediatria negli ospedali lombardi sono 35 e fino al 2017 era in vigore un protocollo d'intesa «per la tutela del diritto all'istruzione degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere attraverso il servizio scuola in ospedale e il servizio istruzione domiciliare» sottoscritto dalla Direzione generale Welfare e dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
- grazie al Protocollo d'intesa è stato più agevole reperire i dati sui pazienti ricoverati, suddivisi tra studenti dell'infanzia, della primaria, della secondaria di I grado, della secondaria di II grado, che hanno beneficiato delle sezioni «Scuola in ospedale»;
- dai dati si evince che, a livello regionale, sono 9.849 gli studenti che per l'anno scolastico 2018/2019 hanno ricevuto istruzione presso le sezioni «Scuola in ospedale»;
- sono stati impiegati 200 docenti per un totale di 2.476 h presso le sezioni scolastiche ospedaliere;

visto che

- le sezioni scolastiche ospedaliere sono 77;
- al momento, risultano nella disponibilità di Regione Lombardia, un totale di 4.683 minicomputer (voting machine utilizzate per il referendum per l'autonomia del 2017);
- per agevolare la partecipazione a distanza negli ospedali, sarebbe necessario dotare i reparti di pediatria negli ospedali lombardi della opportuna tecnologia, come ad esempio 100 tablet, 100 mini computer, rigenerati in oggetto, per favorire l'interazione del paziente con i docenti ed i compagni di classe;
- da una prima stima sarebbero sufficienti 20 router per il collegamento Wi-Fi;

visto, inoltre, che

l'Assessore Gallera più volte si è dimostrato sensibile al tema, dichiarando, in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 1069 nella seduta del 15 gennaio 2019, che:

- tra gli obiettivi di Regione Lombardia c'è anche quello di esportare il progetto pilota presentato dal Comune di Milano, per creare un sistema di collegamento fra ospedale e scuola che permetta ai bambini ricoverati di seguire le lezioni e la vita scolastica senza interruzioni;
- la presenza degli insegnanti all'interno dei reparti è ormai una consuetudine strutturata nel nostro sistema sanitario lombardo per garantire la continuità didattica;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a mettere in campo tutte le azioni possibili per dotare i reparti pediatrici degli ospedali lombardi, dove sono ricoverati i bambini affetti da patologie croniche, di 100 tablet, 100 mini computer, 20 router per connessione Wi-Fi dedicata per la connessione online con le scuole, così da poter consentire ai piccoli pazienti di seguire a distanza le lezioni senza perdere la continuità educativa, e di mantenere il rapporto con i propri coetanei e per far sì che la loro forzata permanenza in ospedale sia alleggerita dall'interazione con i propri compagni e insegnanti.»,

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta
Il segretario dell'assemblea Consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/950

Ordine del giorno concernente l'attivazione di progetto di sistema per la realizzazione di una rete infopoint «In Lombardia» di tipologia «Gate» da posizionare negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 63 |
| Voti contrari | n. | 1 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 939 concernente l'attivazione di progetto di sistema per la realizzazione di una rete infopoint «In Lombardia» di tipologia «Gate» da posizionare negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- in base all'articolo 11, comma 4 della l.r. 27/2015, le attività degli Infopoint sono svolte da enti pubblici, anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati;
 - i soggetti sopracitati che intendono istituire un Infopoint devono richiedere il riconoscimento alla direzione generale competente, la quale provvede, nel rispetto dei criteri di omogeneità d'immagine e di operatività;
 - con deliberazione della Giunta regionale del 30 ottobre 2019, n. 2359, sono stati individuati i criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica e per lo svolgimento delle relative attività;
- premessi, inoltre, che
- Regione Lombardia con il supporto tecnico di Explora ha messo in campo un'azione di rilancio degli Infopoint turistici in Lombardia con un progetto che prevede un nuovo logo, un'immagine coordinata rinnovata e quattro diverse tipologie di uffici:
 - Standard - strutture permanenti ubicate nei capoluoghi di provincia e nelle principali località turistiche,
 - Gate - strutture localizzate negli aeroporti, stazioni ferroviarie, infrastrutture stradali e autostradali,
 - Flagship - strutture localizzate nelle destinazioni a maggior flusso turistico,
 - Diffusi - strutture che integrano la rete al fine di garantire una copertura territoriale massima, sono permanenti o temporanei;

- l'obiettivo è rivolto ad alzare gli standard qualitativi dei servizi di accoglienza turistica, integrandoli e coordinandoli in una rete regionale così come previsto dalla legge regionale;

considerato che

- ad oggi è presente su tutto il territorio lombardo un solo Infopoint registrato come tipologia «Gate»; la suddetta struttura di informazione e accoglienza è ubicata presso l'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio, in una sorta di unicità rispetto all'ambito turistico del nostro territorio;
- la struttura di infopoint situata all'interno dell'aeroporto di Orio al Serio fornisce un adeguato servizio di informazione ed accoglienza riferito al singolo contesto territoriale, ma al contempo non può essere considerata sufficiente a coprire le esigenze insite nelle funzioni degli infopoint della nostra Regione;
- le potenzialità che offrono i restanti luoghi, quali aeroporti di Linate e Malpensa e le stazioni ferroviarie Centrale, Garibaldi e Cadorna, non possono rimanere privi di tali strutture;

considerato, inoltre, che

in prospettiva delle Olimpiadi invernali del 2026 si renda non solo necessario, ma indispensabile facilitare e promuovere l'accoglienza nelle strutture e nei luoghi turistici lombardi;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

a ricercare e perseguire le adeguate modalità tecnico/operative, coinvolgendo i players più significativi quali Fiera Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Sea, Trenord, Sacbo, FS/Grandi Stazioni, per realizzare, con il coordinamento della direzione generale competente della Regione, un piano strategico rivolto alla realizzazione di un network di Infopoint «in Lombardia», utili a realizzare una rete di strutture di informazione e accoglienza turistica nelle più importanti porte di accesso della nostra Regione.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta
 Il segretario dell'assemblea Consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/951
Ordine del giorno concernente i finanziamenti per il completamento strutturale di musei in fase di realizzazione finalizzati al ricordo della grande guerra

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 63 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 942 concernente i finanziamenti per il completamento strutturale di musei in fase di realizzazione finalizzati al ricordo della Grande Guerra, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 premesso che

Regione Lombardia riconosce il valore e l'importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-militare come parte essenziale e irrinunciabile del patrimonio culturale della nazione e quale risorsa fondamentale per promuovere l'identità culturale e lo sviluppo del territorio lombardo in termini culturali, educativi e turistici;

considerato che

la legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), con la quale la Regione Lombardia riconosceva il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico delle vestigia della Prima guerra mondiale presenti sul territorio della Lombardia e individuava le modalità per promuovere e sostenere la loro valorizzazione e fruizione, è stata abrogata dalla legge regionale 25/2016;

valutato

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) che:

- all'articolo 6, comma 3, prevede che la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- all'articolo 29, comma 5, prevede che il Ministero, anche con il concorso delle Regioni e degli istituti di ricerca competenti, definisca le linee di indirizzo, le norme tecniche, i criteri e i modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali;
- all'articolo 29, comma 11, prevede che il Ministero e le Regioni, con il concorso di soggetti privati, possano istituire centri dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità;
- all'articolo 111, comma 4, riconosce che la valorizzazione dei beni culturali a iniziativa privata è un'attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;

invita la Giunta regionale

a individuare nel bilancio regionale ulteriori risorse da assegnare alla Direzione generale Autonomia e Cultura da destinarsi

al sostegno per il completamento strutturale dei musei in fase di realizzazione finalizzati al ricordo della Grande Guerra, al fine di poter preservare e migliorare ulteriormente la memoria storica e culturale legata alla Guerra Bianca.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta
 Il segretario dell'assemblea Consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/952
Ordine del giorno concernente il rifinanziamento della l.r. 16/2008 (norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 65 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 943 concernente il rifinanziamento della l.r. 16/2008 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 vista

la legge regionale del 26 maggio 2008, n.16 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia);

premessi che

- Regione Lombardia, con la l.r. 16/2008, riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni ed associazioni senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statuari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale;
- in Lombardia le attività di campeggio educativo rivestono una notevole importanza e coinvolgono diverse realtà sul territorio regionale;
- i campeggi educativi sono parte integrante del sistema culturale, turistico e formativo dei giovani cittadini lombardi e costituiscono un'occasione importante di vita condividendo esperienze significative;
- Regione Lombardia attraverso la succitata legge si impegna a concedere contributi per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale agli enti, alle associazioni od organizzazioni che hanno come oggetto esclusivo o principale del proprio impegno sociale finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite anche attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio;

considerato che

Regione Lombardia nella l.r. 16/2008 individua tra le modalità di campeggio, oggetto di contributo, le seguenti macro categorie:

- campeggio a soggiorno in struttura fissa autogestita,
- campeggio a svolgimento temporaneo autogestito,
- campeggio mobile itinerante autogestito;

rilevato che

la Direzione generale Sport e Giovani, in armonia con i principi e le finalità contenuti nella l.r. 16/2008, ha provveduto in passato all'attuazione di quanto essa disposto, secondo le seguenti modalità e con i seguenti esiti:

- anno 2009: emanazione bando per contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per campeggio didattico-educativo attraverso il quale sono state finanziate un totale di 25 domande per 60 mila euro circa (finanziate tutte le domande ammissibili);

- anno 2010: emanazione bando, con programmazione economica triennale, per contributi in conto capitale finalizzati a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni didattico-educativi in strutture ricettive fisse. Per tale bando sono pervenute 24 domande già nel primo anno, ammissibili 16, che non hanno esaurito il fondo a disposizione, coprendo di fatto il fabbisogno necessario in quegli anni;

preso atto che

- codesto Consiglio regionale, con deliberazione 1 agosto 2017, n. X/1607 invitava la Giunta regionale «a stanziare adeguate risorse per sostenere tutte le attività di campeggio a scopo socio-educativo, in particolar modo relativamente all'installazione, rinnovo e manutenzione delle strutture ricettive»;
- a oggi la l.r. 16/2008 non risulta essere stata rifinanziata;

valutato che

sono passati nove anni dall'ultimo bando e la normativa in materia, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, si è molto evoluta richiedendo quindi uno sforzo finanziario ingente al fine di intraprendere l'attività di campeggio estivo per ragazzi;

constatato che

tra gli interventi finanziabili dalla legge sono previsti:

- la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese elettriche, idriche, vasche per la raccolta di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi a uso personale e uso cucina, impianti mobili antincendio e cisterne per la raccolta di acqua piovana;
- il compimento di progetti da realizzarsi in collaborazione con enti gestori di aree protette o enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio;
- la realizzazione di progetti educativi finalizzati all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati;

invita la Giunta regionale

ad aggiornare la l.r. 16/2008 e, contestualmente, a individuare nelle disponibilità di bilancio ulteriori risorse da assegnare alla direzione generale sport da destinarsi all'istituzione di un bando con la finalità di cofinanziare gli interventi di cui in premessa.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/953

Ordine del giorno concernente le misure volte alla riduzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza ripetute attraverso l'implementazione della contraccezione POST-IVG

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 49 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 945 concernente le misure volte alla riduzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza ripetute attraverso l'implementazione della contraccezione post-IVG, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- i dati scientifici mostrano che circa il 25 per cento delle donne che interrompono una gravidanza ripeterà questa esperienza in futuro;
- in Lombardia, nel 2018, 12.240 donne hanno interrotto la gravidanza e, secondo i dati statistici, 3.060 di queste lo rifaranno;

- per abbattere questo significativo tasso di recidiva è indispensabile destinare risorse alle strutture che praticano IVG, per sostenere l'acquisto di contraccettivi reversibili, di lunga durata di azione, da offrire gratuitamente alle donne, dopo l'intervento di IVG, prima delle dimissioni;
- in dati scientifici dimostrano infatti che laddove vengono previste misure di questo tipo il tasso di recidive IVG si riduce del 75 per cento;

considerato che

- lo stanziamento da destinare a quanto indicato in premessa avrebbe un valore prevalentemente simbolico, in quanto l'abbattimento del tasso di recidive di IVG consentirebbe di risparmiare, già nel breve periodo, risorse al SSN;
- la delibera delle regole di gestione del sistema socio-sanitario 2019 contiene già alcuni richiami alla necessità di promuovere «un'appropriata presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare della donna che consideri con attenzione anche il periodo post evento», principi che andrebbero però definiti attraverso strumenti attuativi più dettagliati;

impegna la Giunta regionale

a stanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse affinché in tutti i centri in cui si praticano interruzioni volontarie di gravidanza siano messi a disposizione delle donne, prima delle dimissioni, contraccettivi reversibili di lunga durata di azione, gratuitamente, al fine di limitare la pratica delle interruzioni volontarie di gravidanza ripetute.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/954

Ordine del giorno concernente lo spostamento delle risorse destinate al mantenimento delle strutture arboree dei roccoli a favore dei Centri regionali di recupero di animali selvatici (CRAS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 57 |
| Voti contrari | n. | 2 |
| Astenuti | n. | 3 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 946 concernente lo spostamento delle risorse destinate al mantenimento delle strutture arboree dei roccoli a favore dei Centri regionali di recupero di animali selvatici (CRAS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- Regione Lombardia, in sede di bilancio di previsione 2019-2021, ha stanziato 600.000 euro per il mantenimento delle strutture arboree dei roccoli e con legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019) ha previsto all'articolo 22, comma 1, lett. b): «La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti»;
- con deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 2134 «Approvazione del bando per il finanziamento di interventi conservativi dei roccoli lombardi», Regione Lombardia poneva l'obiettivo di assicurare la conservazione e il mantenimento di elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale che caratterizzano il paesaggio rurale quali i roccoli, attraverso il finanziamento di interventi relativi alla cura o ripristino degli stessi;
- con decreto n. 14087 del 3 ottobre 2019 la Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi ha aperto il bando per la richiesta dei finanziamenti dal 9 ottobre 2019 all'11 novembre 2019 salvo esaurimento fondi, per un

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

totale di euro 200.000. In data 10 dicembre 2019 è stato pubblicato sul BURL il d.d.u.o. 4 dicembre 2019, n. 17741 (d.g.r. 2134/2019 - decreto 14087/2019: bando elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. Conservazione dei Roccoli. Anno 2019 - Approvazione esiti istruttori e impegno di spesa a favore di beneficiari diversi ruolo n. 59777) che stabilisce di ammettere al finanziamento le domande di cui per un totale pari a 55.618,18 euro, a fronte di una dotazione finanziaria pari a 200.000,00 euro;

ritenuto che

non si vede la necessità di riproporre uno stanziamento di ben 200.000,00 euro per gli anni 2020 e 2021 nel bilancio di previsione, il quale appare evidentemente eccessivo;

valutato che

- i Centri regionali di recupero di animali selvatici (CRAS) sono strutture preposte all'accoglienza, degenza, cura, riabilitazione e reinserimento in natura di esemplari di fauna selvatica autoctona. Sono gestiti attraverso fondi regionali appositamente stanziati oppure donazioni di privati. Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono previsti 230.000 euro per il 2020 e 2021 e 200.000 euro per il 2022 per le attività dei CRAS;
- l'autorizzazione all'istituzione dei CRAS, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 157/1992, dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 26/1993 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 55655/1994 e n. 5516/2016, viene rilasciata da Regione Lombardia a Enti ed Associazioni ambientali - agricole o venatorie riconosciute - entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di apertura di un nuovo CRAS presentata a Regione Lombardia;

considerato che

- in Regione Lombardia sono attualmente in attività otto CRAS solo in alcune province, in particolare in provincia di Sondrio, Bergamo, Mantova, Cremona, Brescia e tre centri in provincia di Milano. Sono assenti nelle province di Lodi, Como, Varese e Monza Brianza;
- la provincia di Brescia è la più estesa della Lombardia, con una zona montuosa settentrionale e pianeggiante nella parte meridionale. Paspardo si trova in Val Camonica, un luogo difficilmente raggiungibile in breve tempo da moltissime zone della provincia, soprattutto dalla bassa bresciana. Questo non facilita la cura e la riabilitazione degli animali selvatici che vengono recuperati in queste zone;

rilevato che

- l'abbandono di animali esotici è in costante aumento in questi anni, dovuto alla sempre maggiore facilità nel reperimento di questi animali e alla difficoltà di gestione una volta diventati adulti. Le conseguenze possono ricadere sulla biodiversità perché gli esemplari rilasciati possono sopravvivere e diventare addirittura invasivi;
- per «specie esotica» si intende «qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi» (punto 1, articolo 3 del Regolamento UE 1143/2014);
- per «specie esotica invasiva» si intende «una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi» (punto 2, articolo 3 del Regolamento UE 1143/2014);

considerato, dunque, che

sarebbe di fondamentale importanza favorire l'apertura e il successivo riconoscimento sul territorio dei CRAS nella provincia di Brescia e nelle province che oggi ne sono completamente prive, nonché la presenza sul territorio di Centri regionali di recupero di animali selvatici esotici (CRASE), in grado di recuperare questi animali e fare in modo che ritornino al loro habitat originario o semplicemente punto di riferimento per chi vuole liberarsi dell'animale ed evitare l'abbandono;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- a destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ulteriori risorse a favore dei Centri regionali di recupero di animali selvatici (CRAS);
- a prevedere contributi per favorire l'apertura e il successivo riconoscimento sul territorio di CRAS nella provincia di

Brescia e nelle province che oggi ne sono completamente prive;

- ad avviare l'iter per il riconoscimento di uno o più Centri regionali di recupero di animali selvatici esotici (CRASE), stabilendone i requisiti minimi.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/955
Ordine del giorno concernente il finanziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 57 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 947 concernente il finanziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

il PRMT individua gli obiettivi, le strategie, le azioni per la mobilità ed i trasporti in Lombardia, indicando, in particolare, l'assetto fondamentale delle reti infrastrutturali e dei servizi, con particolare attenzione alla domanda di trasporto per le necessità della Regione Lombardia;

constatato che

l'attenzione agli spostamenti dei pendolari è stata ribadita in più occasioni sia dal Presidente sia dall'Assessore ai Trasporti;

valutato che

per il prolungamento della M4 (verso il sud-ovest milanese e da Linate alla nuova stazione di Segrate) e per lo studio relativo ad un sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate si evidenzia una situazione di particolare interesse, sia per la funzione strategica del prolungamento della M4 sia per la necessità di studiare un'alternativa concreta per decongestionare le arterie viabilistiche di connessione;

evidenziato che

- per lo studio del PFTE relativo allo studio di un sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate, sono stati già stanziati 242.493 euro divisi fra Regione Lombardia e altri enti locali;

- per il prolungamento della M4 la prima fase del PFTE, fase anche definita come documento delle alternative, sono stati proposti diversi scenari che necessitano di approfondimento tecnico e valutativo, in particolare MM ipotizza sei scenari possibili per il prolungamento della linea metropolitana M4 con fermate a Buccinasco e fino a Trezzano sul Naviglio passando per Corsico fino a Cesano Boscone;

- il prolungamento della M4 da Linate alla stazione di Segrate risulterebbe invece fondamentale essendo quest'ultima la stazione di «porta est» della metropoli;

evidenziato, infine, che

il trasporto pubblico locale è tra le priorità delle azioni di Regione Lombardia che ogni anno integra il fondo trasferito dallo stato attraverso cospicue risorse autonome;

invita la Giunta regionale

- ad attivarsi, compatibilmente con le risorse disponibili, e previo il necessario e proporzionato impegno degli enti locali rispettivamente coinvolti a livello territoriale che dovranno esprimere l'interesse entro la sessione di assestamento del bilancio regionale 2020;

- al finanziamento della seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche) relativo al-

lo studio di un sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate;

- al finanziamento per consentire la II fase PFTE per il prolungamento della M4 verso il sudovest milanese, riferita alla soluzione individuata dal tavolo tecnico relativamente alla «Progettazione e studi fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore dei trasporti»;
- al finanziamento per consentire di partecipare al bando europeo CEF Transport Reflow 2019 per il completamento dello studio di fattibilità tecnico economico II fase riferito al prolungamento della M4 da Linate alla nuova stazione di Segrate. Infatti, l'opera di implementazione di una «Porta Est» di entrata ferroviaria a Milano, implica la realizzazione di un sistema di collegamenti multimodali che possano sfruttare le opportunità infrastrutturali esistenti e che possano potenziare la capacità del nodo connettivo di sistemi sovralocali quali aeroporto Forlanini e linee ferroviarie di Alta Velocità. A questi elementi si sommano le connessioni di scala regionale quali il sistema delle linee suburbane e la connessione viabilistica tra la Cassanese Bis e la SP 14 Rivoltana. Risulta necessario lo spostamento delle linee S della odierna stazione di Segrate e il conseguente rifacimento con inserimento della Alta Velocità e delle opere infrastrutturali ad essa connesse, oltre che la previsione di un nuovo tracciato di prolungamento della M4 con fermata intermedia ad est dell'Idroscalo.»

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/956

Ordine del giorno concernente la costituzione di un presidio socio sanitario territoriale nel comune di Malnate (VA)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 61 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 948 concernente la costituzione di un presidio socio sanitario territoriale nel comune di Malnate (VA), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- il modello lombardo di presa in carico della cronicità ha preso il via a metà gennaio 2018 con l'invio di oltre 3 milioni di lettere, pervenute entro fine maggio ad altrettanti pazienti cronici;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 2019 evidenzia come «a livello territoriale, sia oggi in forte incremento la domanda di una «presa in carico» nella quale alla dimensione più propriamente sanitaria si associ e si connetta la dimensione di natura sociosanitaria in quanto capace di far coincidere la qualità delle cure con la qualità della vita della persona che ne fruisce»;
- questa scelta era già ben identificata con la l.r. 23/2015, che prevedeva per le ASST l'articolazione in due settori aziendali, rispettivamente definiti rete territoriale e polo ospedaliero; specificando come al primo settore debbano afferire i presidi ospedalieri territoriali (POT), strutture multi servizio deputate all'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto delle peculiarità territoriali, di prestazioni ambulatoriali e domiciliari, e i presidi socio sanitari territoriali (PreSST), immaginati per integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e che dovrebbero concorrere alla presa in carico della persona e delle fragilità, erogando prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari, con eventuale

degenza limitata alla bassa intensità di cure intermedie subacute, post acute e riabilitative;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a provvedere agli adeguati stanziamenti al fine di procedere alla costituzione, entro il 31 dicembre 2020, di un Presidio socio sanitario territoriale nel comune di Malnate (VA), prevedendo la riqualificazione del consultorio familiare di Piazza Libertà 1, affinché diventi idoneo strutturalmente a ospitare un PRESST.»

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/957

Ordine del giorno concernente il trasferimento del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) e la ristrutturazione del poliambulatorio di Nozza di Vestone

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 60 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 949 concernente il trasferimento del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) e la ristrutturazione del poliambulatorio di Nozza di Vestone, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato come i disturbi relativi alle malattie mentali rivestano un'importanza crescente in tutti i Paesi industrializzati sia per il numero dei soggetti colpiti sia per l'elevato carico di disabilità e di costi economici e sociali che comportano per le persone interessate e per i loro familiari;
- Regione Lombardia con la legge regionale 15/2016 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità») - seconda parte della riforma sociosanitaria - è intervenuta con nuove disposizioni in materia di tutela della salute mentale, riorganizzando il sistema;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a provvedere agli adeguati stanziamenti al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione necessari alla ASST del Garda, affinché si trasferisca il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dal presidio di Leno al presidio di Manerbio, dotandolo degli opportuni arredi e a riqualificare il poliambulatorio di Nozza di Vestone.»

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea Consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/958

Ordine del giorno concernente l'offerta gratuita del «Non invasive prenatal testing» (NIPT) alle donne in stato di gravidanza

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 54 |
| Voti contrari | n. | 0 |

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

Astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 950 concernente l'offerta gratuita del «Non Invasive Prenatal Testing» (NIPT) alle donne in stato di gravidanza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- nel maggio 2015 il Ministero della Salute - Consiglio superiore di Sanità ha pubblicato le linee Guida sullo screening prenatale non invasivo basato sul DNA (Non Invasive Prenatal Testing - NIPT) da cui emerge che:
 - si tratta di uno screening prenatale non invasivo (un semplice prelievo di sangue), sicuro per donna e feto e che consente di prevedere già alla decima settimana di gestazione con un alto grado di attendibilità alcune alterazioni dei cromosomi e ha una sensibilità più elevata rispetto agli attuali test di screening che combinano le analisi biochimiche e la translucenza nucale, che possono precedere o meno i test diagnostici invasivi;
 - il NIPT riduce drasticamente il ricorso alle indagini diagnostiche invasive, abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali e le possibili, ancorché rare, complicanze per le gestanti, si stima infatti che questo test possa ridurre gli esami invasivi (villocentesi, amniocentesi) non necessari circa del 50 per cento con conseguente sicurezza per la donna e minore spesa anche per la Regione;
 - la facilità di accesso al NIPT mediante un prelievo ematico non rappresenta un incentivo al ricorso inappropriato alle indagini prenatali rispetto all'attuale prassi; di fatto, al momento lo screening è mirato a tre trisomie autosomiche, rispetto alle quali un'elevata percentuale di donne già ora richiede di essere informata; il NIPT riduce pertanto il ricorso inappropriato ai test genetici, limitatamente alle trisomie citate, permettendo di tranquillizzare e diminuire l'ansia della gestante;
- al momento, in Lombardia, il NIPT viene proposto totalmente a carico dell'utente, sia presso alcuni poliambulatori e laboratori privati, ad un costo che varia tra i 700 e gli 800 euro, sia presso le strutture ospedaliere pubbliche che lo effettuano anch'esse in regime di totale solvenza ad un costo che varia dai 400 ai 500 euro;

impegna la Giunta regionale

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a destinare un adeguato finanziamento per garantire alle donne lombarde in stato di gravidanza, su indicazione dei professionisti sanitari competenti, di poter accedere gratuitamente al NIPT (Non Invasive Prenatal Testing).».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea Consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2019 - n. XI/959

Ordine del giorno concernente l'incremento delle risorse destinate ai servizi abitativi transitori

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 102 concernente «Bilancio di previsione 2020-2022»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 60 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 813 concernente l'incremento delle risorse destinate ai Servizi abitativi transitori, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- nelle zone ad alta tensione abitativa sono presenti molti nuclei familiari in condizione di grave disagio sociale ed economico;
- il fabbisogno di alloggi a canone sociale ed agevolato per i nuclei familiari in condizioni di particolare e motivata disagio non sempre riesce a soddisfare attraverso i bandi il bisogno abitativo poiché le condizioni reddituali e lavorative possono modificarsi anche repentinamente e, nell'immediato, soggetti coinvolti rischiano di trovarsi letteralmente in mezzo ad una strada;

considerato che

- è interesse e dovere della comunità lombarda nel suo insieme garantire condizioni dignitose di vita per i propri cittadini;
- circa la metà delle assegnazioni storiche di alloggi SAP nei comuni ad alta tensione abitativa in Lombardia si riferiscono a nuclei familiari oggetto di ordine esecutivo di sfratto;
- l'accesso a una casa con canone accessibile in via temporanea può essere una soluzione ponte che permette una valutazione delle condizioni soggettive più vicina ai nuclei familiari interessati dall'assegnazione;
- l'assegnazione in via temporanea, con determinazione del canone di locazione e delle spese per i servizi alle medesime condizioni per le "normali" assegnazioni nei Servizi abitativi pubblici, anche ai nuclei familiari non in possesso dei requisiti può essere un efficace intervento per limitare il disagio abitativo, semplificando le procedure previste dalla legge in materia di servizi abitativi;

a conoscenza che

- la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2019, n. XI/2063 (Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13, dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) ha approvato le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell'articolo 23 della l.r. 16/2016;
- nella suddetta deliberazione, la Giunta regionale si riserva di monitorare l'andamento delle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori anche con il concorso dei comuni, per gli eventuali interventi correttivi che si dovessero rendere necessari;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/2527 prevede lo stanziamento di euro 450.000 per ALER Milano ed euro 450.000 a favore del Comune di Milano per avviare e consolidare il Servizio abitativo transitorio (SAT) al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti a uso abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa;
- la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. XI/2527 autorizza ALER Milano e il comune di Milano all'utilizzo delle economie derivanti dalla attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. XI/601 e n. XI/2064 per sostenere i nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e di grave emergenza abitativa, nel pagamento dei costi di locazione del SAT;

rilevato che

per dare visibilità alla domanda crescente di alloggi temporanei sarebbe auspicabile l'allargamento dell'applicazione dell'accesso temporaneo agli alloggi di proprietà ALER e dei comuni anche ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di particolare e motivata rilevanza sociale accertata dai servizi sociali comunali tali da non consentire di soddisfare autonomamente nell'immediato il bisogno abitativo;

invita la Giunta regionale

a provvedere agli adeguati stanziamenti nel triennio 2020-2022 al fine di incrementare le risorse destinate ai Servizi abitativi transitori, oltre a quelle individuate per aumentare il numero di alloggi disponibili.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea Consiliare:
Silvana Magnabosco

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 13 febbraio 2020 - n. 1726

Avviso pubblico - Misure a sostegno dei contratti e degli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CRISI AZIENDALI

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 28 Settembre 2006, n.22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione»;
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 «Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà» e ss.mm.ii.;
- l'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2018, n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019»
- l'articolo 10 «Disposizioni per il trasferimento alla regione delle funzioni e attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte da Polis-Lombardia» della legge regionale 6 agosto 2019 n.15 «Assestamento al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi regionali» e le relative deliberazioni attuative d.g.r. XI/2345 del 30 ottobre 2019, d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 e d.g.r. XI/2730 del 23 dicembre 2019;
- la d.g.r. n. XI/1953 del 22 luglio 2019 «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 (a seguito di parere della commissione consiliare)»;
- la d.g.r. n. XI/2814 del 10 febbraio 2020 «Adeguamento alla l.r. 15/2019 in ordine alla gestione dell'intervento a sostegno dei contratti e accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 (a seguito di parere della commissione consiliare)»
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- il d.d.u.o. n.6692 del 7 giugno 2017 «Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmmii»;
- la d.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. del 21 novembre 2013 n. 10735 «Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013- ottavo aggiornamento.» In particolare l'allegato 3 «Offerta dei servizi formativi»;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il decreto ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-

stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n.234 e ss.mm.ii.;

Considerato che la d.g.r. n. XI/1953 del 22 luglio 2019 (aggiornata con d.g.r. XI/2814 del 10 febbraio 2020) ha definito:

- «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» indicando le modalità per l'accesso al contributo regionale e in particolare che il contributo regionale, previsto nel citato documento, è così ripartito:
 - una quota a titolo di incentivo erogata direttamente all'impresa;
 - una quota per percorsi di riqualificazione professionale erogata direttamente a soggetti accreditati regionali alla formazione;
 - una quota a titolo di indennità di partecipazione connessa a percorsi di riqualificazione di cui sopra erogata al lavoratore;
 - per le agevolazioni di cui ai punti a) e b) occorre fare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- le agevolazioni di cui al punto c) non rilevano ai fini degli aiuti in quanto rivolte a persone fisiche;
- che la richiesta di contributo è presentata da aziende per la realizzazione di progetti con uno o più dei seguenti interventi:
 - innovazione dell'organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale;
 - misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compreso l'erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
 - trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell'art. 41 del d.lgs.148/2015;
 - interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà.

Con il progetto è sempre obbligatorio presentare un progetto di riqualificazione professionale destinato ai lavoratori erogato da un operatore accreditato.

Considerato pertanto opportuno aggiornare l'avviso pubblico di cui al d.d.u.o. n. 6692 del 7 giugno 2017 «Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmmii», in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 23/2018 e dalla d.g.r. XI/1953/2019 e ssmmii, che deliberava «con successivi provvedimenti si provvederà all'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla l.r. 21/2013»;

Dato atto che con l.r. 23/2018 sono state introdotte le seguenti disposizioni:

- le risorse assegnate alla misura sono pari a 2.484.460,00 ai sensi del co. 2 dell'art. 6 della l.r. 21/2013 sono così ripartite:
 - il 60% ai contratti di solidarietà;
 - il 40% agli accordi di solidarietà.
- altre risorse potranno essere integrate da successivi finanziamenti da parte di Regione Lombardia, come previsto dalla l.r. 21/2013 e ss.mm.ii.

Preso atto che l'art.10 della l.r. n. 15/2019 ha riassegnato la gestione dell'intervento «Misure a sostegno dei contratti e degli accordi di solidarietà» alla competente direzione della Giunta regionale e ha pertanto disposto la restituzione alla giunta stessa delle risorse non spese destinate alle politiche di sostegno alle imprese di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 21/2013 pari ad € 2.848.460,00;

Visto il decreto Polis 107/2020 «Impegno a favore della Giunta regionale per il trasferimento delle risorse regionali non spese, trasferite da Polis-Lombardia, per le Politiche di sostegno alle imprese di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 24 dicembre 2013, n. 21 a seguito della l.r. 15/2019» con il quale Polis Lombardia ha quantificato l'importo complessivo non speso in 2.854.858,24

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

euro che ha provveduto pertanto a impegnare nell'anno 2020 a favore della Giunta regionale;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020.

Ritenuto di:

- adeguare, in coerenza con quanto disposto con la d.g.r. n. XI/1953/2019 così come aggiornata con d.g.r. n. XI/2814 del 10 febbraio 2020 di cui in premessa, l'Avviso pubblico (di cui al d.d.u.o. n. 6692 del 7 giugno 2017) per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ss.mm.ii e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso;
- accertare l'importo complessivo di euro 2.854.858,24 a carico di POLIS LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA (cod. 789838), imputato al capitolo di entrata 3.0500.02.13839 dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
- approvare pertanto i seguenti allegati, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ss.mm.ii.
 - Allegato 2. Domanda di finanziamento
 - Allegato 3. Scheda progetto aziendale
 - Allegato 4. Scheda percorso di riqualificazione professionale
 - Allegato 5. A Prospetto economico a preventivo
 - Allegato 5. B Prospetto economico a consuntivo
 - Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato in 'de minimis'
 - Allegato 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
 - Allegato 8. Atto di adesione
 - Allegato 9. Domanda di liquidazione operatore
 - Allegato 10. Domanda di liquidazione azienda
 - Allegato 11. Dichiarazione per la ritenuta del 4%
 - Allegato A. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni «de minimis»

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione

del bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di accertare l'importo complessivo di euro 2.854.858,24 a carico di POLIS LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA (cod. 789838), imputato al capitolo di entrata 3.0500.02.13839 dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

2. di adeguare, in coerenza con quanto disposto con la d.g.r. n. XI/1953/2019 così come aggiornata con d.g.r. n. XI/2814 del 10 febbraio 2020 di cui in premessa, l'Avviso pubblico (di cui al d.d.u.o. n. 6692 del 7 giugno 2017) per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ss.mm.ii e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso;

3. di approvare pertanto i seguenti allegati, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- a) Allegato 1 - Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ss.mm.ii.
- b) Allegato 2. Domanda di finanziamento
- c) Allegato 3. Scheda progetto aziendale
- d) Allegato 4. Scheda percorso di riqualificazione professionale
- e) Allegato 5. A Prospetto economico a preventivo
- f) Allegato 5. B Prospetto economico a consuntivo
- g) Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato in 'de minimis'
- h) Allegato 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
- i) Allegato 8. Atto di adesione
- j) Allegato 9. Domanda di liquidazione operatore
- k) Allegato 10. Domanda di liquidazione azienda
- l) Allegato 11. Dichiarazione per la ritenuta del 4%
- m) Allegato A. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni «de minimis»

5. di provvedere contestualmente all'adozione del presente atto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

Il dirigente
Carlo Bianchessi

_____ • _____

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

INDICE

Sommario

| | |
|---|--|
| A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE | |
| 1. Finalità dell’Avviso | |
| 2. Riferimenti normativi | |
| 3. Soggetti beneficiari | |
| 4. Soggetti destinatari | |
| 5. Dotazione finanziaria | |
| B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE | |
| 6. Caratteristiche dell’agevolazione | |
| 6.1 Aiuti di Stato – regime “de minimis” | |
| 7. Progetti finanziabili | |
| 8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità | |
| 8.1 Progetti aziendali | |
| 8.2 Percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori | |
| 8.3 Indennità di partecipazione | |
| C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO | |
| 9. Presentazione delle domande | |
| 10. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse | |
| 11. Istruttoria | |
| 12. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione | |
| 12.1 Adempimenti post concessione | |
| 12.2 Modalità di avvio e realizzazione del percorso di riqualificazione professionale | |
| 12.3 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione | |
| 12.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione | |
| D. DISPOSIZIONI FINALI | |
| 13. Obblighi dei soggetti beneficiari | |
| 14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari | |
| 15. Proroghe | |
| 16. Ispezioni e controlli | |
| 17. Monitoraggio dei risultati | |
| 18. Responsabile del procedimento | |
| 19. Trattamento dei dati personali | |

| | |
|---|--|
| 20. Pubblicazione, informazioni e contatti..... | |
| 21. Diritto di accesso agli atti | |
| 22. Definizioni e glossario | |
| 23. Allegati..... | |
| 24. Riepilogo date e termini temporali | |

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. Finalità dell'Avviso

La presente misura, attuata sulla base dei criteri definiti con DGR XI/1953 del 22/7/2019 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013" così come aggiornata con DGR XI/2814 del 10/2/2020, ha la finalità di garantire un sostegno alle aziende e ai lavoratori a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale.

Ai sensi della L.R. 21/2013, come modificata dall'art. 10, comma 18, della L.R. n. 22 dell'8 agosto 2016, si definiscono:

- "Contratti di Solidarietà": i contratti di solidarietà stipulati per l'accesso al trattamento di CIGS ai sensi del D.Lgs.148/2015.

- "Accordi di Solidarietà": gli accordi collettivi aziendali stipulati per l'accesso all'assegno di solidarietà ai sensi del D.Lgs.148/2015.

Il contributo erogato nell'ambito del presente Avviso è finalizzato al sostegno di progetti presentati dalle aziende e connessi alla gestione di contratti e accordi di solidarietà con particolare riferimento alla riqualificazione dei lavoratori coinvolti.

I progetti, che devono sempre includere l'erogazione di percorsi di riqualificazione professionale, devono prevedere anche almeno uno dei seguenti interventi aziendali:

- a. innovazione dell'organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale, nonché altre misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compreso l'erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
- b. trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015;
- c. interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà;

2. Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L.352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183";
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e ss.mm.ii. "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la legge regionale 12 aprile 2012 n. 7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione";
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà";
- la legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 "Assestamento al Bilancio 2016/2018 – I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali";
- la legge regionale 30 dicembre 2018 n.23 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019"

- l'articolo 10 «Disposizioni per il trasferimento alla regione delle funzioni e attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte da PoliS-Lombardia» della legge regionale 6 agosto 2019 n.15 «Assesamento al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi regionali» e le relative deliberazioni attuative D.G.R.XI/2345 del 30 ottobre 2019, d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 e D.G.R.XI/2730 del 23 dicembre 2019;
- il Decreto ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n.234 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. X/6185 dell’8 febbraio 2017 recante: “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013 e ssmii – (a seguito di parere della commissione consiliare)”;
- la DGR XI/1953 del 22/7/2019 “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013”;
- la DGR XI/2814 del 10 febbraio 2020 “Determinazioni in merito alle misure a favore dei contratti di solidarietà di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 21 - mero adeguamento alla legge regionale 6 agosto 2019 n. 15 - (a seguito di parere della commissione consiliare)”;
- il D.d.u.o. del 20 dicembre 2013 n. 12550, “Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)”;
- il D.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”;
- il D.d.u.o. del 21 novembre 2013 n. 10735 “Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013– ottavo aggiornamento”, in particolare l’All. 3 “Offerta dei servizi formativi”;

3. Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del presente Avviso:

- A. Le aziende o gli enti che svolgono attività economiche, anche se non iscritti in Camera di Commercio, che abbiano almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia di seguito denominate semplicemente “aziende” che abbiano:
- stipulato o rinnovato un Accordo o un Contratto di Solidarietà;
 - stipulato o rinnovato un’intesa sindacale aziendale che preveda espressamente la partecipazione al presente Avviso, sulla base dei criteri definiti in seguito;

Sono escluse le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

- B. I soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, individuati dall’azienda di cui al punto A al fine della presentazione dei percorsi di riqualificazione. L’operatore accreditato è beneficiario diretto del contributo regionale per la parte relativa alla copertura dei costi connessi alla realizzazione del percorso formativo stesso.
- C. Lavoratrici e lavoratori in forza presso unità produttive localizzate nel territorio della regione interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in base ad un Accordo o un Contratto di Solidarietà.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

- Lavoratrici e lavoratori di cui al precedente punto 3 C.
- Aziende identificate nel precedente punto 3 A.

I percorsi di riqualificazione professionale erogati nell'ambito del progetto assolvono gli obblighi di cui all'art. 22 D.Lgs. 150/2015.

Non possono essere destinatari della misura i lavoratori che stiano partecipando, contemporaneamente allo svolgimento del progetto, a interventi analoghi nell'ambito di altre iniziative regionali quali DUL – Fase III, Azioni di Rete per il Lavoro o Formazione continua Fase VI.

5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per l'erogazione dei suddetti contributi ammontano a €2.854.858,24.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:

- il 60% ai contratti di solidarietà;
- il 40% agli accordi di solidarietà.

Con successivo provvedimento del dirigente competente è possibile rimodulare le rispettive percentuali sulla base dell'andamento della misura.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della medesima l.r.21/2013, la Giunta regionale può attivare, con particolare riguardo agli interventi per la riqualificazione professionale, ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste dal citato art. 6 comma 2, tenendo conto della finalità e degli eventuali vincoli delle risorse utilizzate.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

6. Caratteristiche dell'agevolazione

Il presente Avviso è finanziato con risorse autonome regionali a fondo perduto.

L'importo complessivo del contributo concesso a ciascuna azienda richiedente, intesa come "impresa unica" ai sensi del Reg. UE 1407/2013, non può eccedere euro 200.000,00 nell'arco di 12 mesi.

I progetti presentati dalle aziende devono rispettare la seguente articolazione finanziaria:

1. 90% del contributo totale a favore della riqualificazione dei lavoratori da svolgersi nel periodo di riduzione oraria prevista dal contratto di solidarietà per:
 - a. percorsi di riqualificazione professionale, connessi al progetto aziendale, rivolti ai lavoratori coinvolti nel Contratto o nell'Accordo di solidarietà sottoscritto;
 - b. indennità di partecipazione erogate a favore dei lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione professionale per le ore di frequenza svolte fuori dall'orario di lavoro o in costanza di CdS;
2. 10% del contributo totale a titolo di incentivo all'azienda per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo di 20.000,00 € per:
 - a. innovazione dell'organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale, nonché altre misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione, ivi compreso l'erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
 - b. trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015;
 - c. interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà.

L'azienda può espressamente destinare l'intero contributo regionale alla sola riqualificazione dei lavoratori di cui al punto 1.

I percorsi di riqualificazione professionale finanziati sono equiparati alle azioni di formazione continua che devono essere progettate nel rispetto delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui al D.d.u.o.

n.12453 del 20 dicembre 2012 e devono riguardare contenuti coerenti con il “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia” (DDUO 11809/2015 e ss.mm.ii).

Il contributo erogato a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei percorsi di riqualificazione è riconosciuto all’unità di costo standard di 17,35 €/ora allievo come stabilito per la formazione continua dal D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 e ss.mm.ii.

Gli operatori che erogano i servizi descritti nel presente Avviso agiscono nell’ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale. Pertanto sono tenuti ad inviare l’Atto di adesione Unico e a presentare le azioni formative attraverso il sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni regionali sopra citate in tema di offerta formativa.

Il contributo erogato a copertura dell’indennità di partecipazione ai percorsi di riqualificazione ai lavoratori è riconosciuto in misura pari al costo dell’azione formativa in relazione all’effettiva partecipazione della persona, ove le ore di frequenza siano svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS.

Il contributo erogato a titolo di incentivo all’azienda è riconosciuto a forfait ed è pari al 10% del contributo totale richiesto.

Ai sensi dell’art. 12 della L.241/1990, le erogazioni economiche concesse nell’ambito del presente Avviso si configurano come contributi pubblici e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico. Pertanto queste erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità della nota di liquidazione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione delle operazioni).

6.1 Aiuti di Stato – regime “de minimis”

L’assegnazione del contributo per la parte relativa a:

- l’incentivo all’azienda per la realizzazione del progetto (par.6 punto 2);
- il costo dei percorsi di riqualificazione (par.6 punto 1 A);

si configura come aiuto di stato ed è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis” ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

La parte di contributo relativo all’indennità di partecipazione (par.6 punto 1 B) non rileva, invece, ai fini degli aiuti in quanto rivolto a persone fisiche e pertanto tale quota non viene conteggiata nella verifica del rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. UE n.1407/2014 ai fini della concessione del contributo.

Il legale rappresentante dell’azienda che presenta la richiesta di contributo in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione (All. 6 “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis”) – rilasciata ai sensi dell’art.47 e del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono riportate nell’All. A “Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis”.

Ai fini del presente Avviso si intende per «impresa unica» ai sensi del Reg. UE 1407/2013 l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Possono beneficiare del suddetto contributo erogato a valere sul presente Avviso le aziende operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli specificatamente indicati nell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013¹.

Inoltre, le risorse finanziarie di cui al presente Avviso non sono erogate ad aziende che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

Non è ammesso il cumulo degli aiuti de minimis concessi a valere sul presente Avviso con altri Aiuti di stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

Regione Lombardia prima della concessione effettua i controlli tramite il Registro Nazionali degli Aiuti di Stato, come previsto dal Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'azienda beneficiaria ai fini del regime "de minimis" ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis".

7. Progetti finanziabili

Sono finanziabili i progetti aziendali, presentati secondo il modello di cui all'All.3 del presente Avviso, che prevedono uno o più degli interventi indicati nella sez.A par.1 (lett. a, b, c) dell'Avviso stesso.

Nel progetto sono sempre obbligatori i percorsi di riqualificazione, che sono erogati dagli operatori accreditati alla formazione.

Esemplificazione Progetto aziendale

¹ L'art. 1 del regolamento definisce il campo di applicazione del regime di aiuti. Gli aiuti si applicano alle aziende di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: lett. a) aiuti concessi a aziende attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; lett. b) aiuti concessi a aziende attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; lett. c) aiuti concessi a aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle aziende interessate; ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; lett. d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; lett. e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Per quanto riguarda il punto a. l'oggetto delle innovazioni organizzative o dei processi produttivi possono riguardare l'attivazione di strumenti per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché la promozione di servizi di welfare aziendale, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, inclusi benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale ecc.

Per quanto riguarda il punto b. saranno oggetto del progetto le azioni, le modalità e i tempi attraverso i quali si prevede di attivare la trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015.

In relazione al punto c. il progetto può individuare la riqualificazione professionale come strumento principale per la gestione operativa e organizzativa del contratto di solidarietà e pertanto nella descrizione progettuale di cui all'All.3 dell'Avviso "Scheda progetto aziendale" le finalità e gli obiettivi dovranno fare riferimento alle motivazioni organizzative che determinano la necessità di aggiornamento/adequamento delle competenze dei lavoratori, alle caratteristiche dei lavoratori che verranno coinvolti nella formazione e alla forma e alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro applicata.

Per tutte le tipologie di intervento l'azienda deve indicare le modalità di raccordo con l'operatore accreditato prescelto nella fase di rilevazione dei fabbisogni e di realizzazione del progetto, nonché le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, con particolare riferimento ad eventuali attestazioni delle competenze acquisite dai lavoratori in linea con le indicazioni regionali del DDUO 12543/2013 e il Quadro Regionale degli standard professionali.

Percorso di riqualificazione

Tutti i progetti aziendali finanziabili devono obbligatoriamente includere il **percorso di riqualificazione** di dettaglio (All. 4 "Scheda percorso riqualificazione") presentato dall'operatore accreditato scelto dall'azienda.

Le aziende possono prendere visione dell'elenco dei soggetti attuatori accreditati nell'elenco pubblicato nel sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, www.regione.lombardia.it.

Alla voce Home - Servizi e informazioni - Enti e Operatori - Istruzione - Accreditamento operatori, sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati.

I **percorsi di riqualificazione professionale** dei lavoratori connessi ai progetti aziendali devono svolgersi durante il periodo di vigenza dell'Accordo o del Contratto di Solidarietà. L'indennità di partecipazione ai lavoratori può essere erogata per le ore di frequenza svolte fuori dall'orario di lavoro o in costanza di CdS.

Non è ammessa la formazione per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di sicurezza, quale ad esempio:

- Formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008;
- Aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012).
- Formazione e aggiornamento obbligatori per le "professioni/figure regolamentate/ abilitanti". Non è ammesso, per l'intero progetto o per parti di esso, l'utilizzo né della modalità FAD (Formazione a Distanza) né della modalità e-learning.

I percorsi dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa e dovranno, pena l'inammissibilità, utilizzare il modello di cui all'All.4 dell'Avviso.

8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad uno stesso Accordo o Contratto di Solidarietà o sua trasformazione in contratto di solidarietà espansivo.

8.1 Progetti aziendali

Il contributo a titolo di incentivo all'azienda sarà riconosciuto a forfait a fronte della realizzazione degli interventi previsti. La quantificazione del contributo viene calcolata in percentuale sulla base della somma del contributo erogabile per il percorso di riqualificazione professionale e per l'Indennità di partecipazione, secondo la seguente formula:

$$\text{Progetto aziendale} = \frac{\text{Progetto di riqualificazione} + \text{Indennità di partecipazione}}{90} \times 10$$

8.2 Percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori

Ai fini del riconoscimento della spesa ai percorsi formativi si applica l'Unità di Costo Standard (UCS) di cui al DDUO 10735 del 21 novembre 2013 e ss.mm.ii. prevista per la formazione continua, attualmente pari a €/ora 17,35 per ciascun partecipante.

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti criteri

- Numero ore formazione: minimo 8
- Numero partecipanti per azione: massimo 20
- Costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35 ciascun lavoratore coinvolto può partecipare a diverse azioni formative previste dal progetto di riqualificazione, con le modalità previste al par.7.

Le spese saranno riconosciute all'operatore formativo sulla base delle ore di effettiva frequenza dei destinatari.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa dei percorsi formativi ogni azione di formazione prevista nel progetto di riqualificazione deve essere presentata come percorso formativo nell'apposita sezione "offerta formativa" del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO) - <https://gefo.servizirl.it/>), all'interno della specifica offerta denominata "Percorsi di riqualificazione solidarietà - Lr 21/2013", specificando le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto. Si precisa che questa operazione dovrà essere effettuata prima della presentazione della domanda di contributo.

8.3 Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione è riconosciuta per le ore (svolte fuori dall'orario di lavoro o in costanza di CdS) di effettiva frequenza dei percorsi formativi in misura pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore calcolata dunque sulla base del costo €/ora di 17,35. L'ammontare dell'indennità sommata all'importo dell'integrazione salariale nell'intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l'importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.

I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel "Prospetto economico" All.5 A e All.5 B all'Avviso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

9. Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso e fino ad esaurimento delle risorse utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al

presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nell'Area dedicata alle imprese nella tematica "Contratti di solidarietà".

L'azienda deve compilare la "Domanda di contributo", secondo lo schema di cui all'all.2 dell'Avviso, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature -Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione. Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Alla domanda, pena inammissibilità, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- la copia dell'accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle Parti, relativo al contratto di solidarietà o all'accordo di solidarietà o alla trasformazione da contratto di solidarietà difensivo a contratto di solidarietà espansivo;
- il progetto aziendale, come precisato al paragrafo 7, secondo lo schema di cui all'All. 3 dell'Avviso, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell'azienda;
- il progetto di riqualificazione professionale destinato ai lavoratori presentato dall'operatore accreditato individuato dall'azienda, come precisato al paragrafo 7. Il progetto deve essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell'Operatore accreditato, secondo lo schema di cui all'All. 4 dell'Avviso;
- il Prospetto economico, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'All. 5 A dell'Avviso, nel quale dovranno essere elencati i lavoratori, la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà, la quota di reddito perso, le ore previste per i corsi di riqualificazione a cui parteciperanno;
- l'Intesa firmata dall'azienda e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che prevede espressamente la partecipazione al presente Avviso. L'intesa deve riportare in modo leggibile i nominativi e qualifica dei firmatari sia di parte datoriale che sindacale, nonché i loro indirizzi di posta elettronica;
- la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'All. 6 dell'Avviso, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell'azienda;
- nel solo caso in cui la domanda di contributo non sia sottoscritta dal Rappresentante aziendale, l'"Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda", sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal

Legale rappresentante stesso, unitamente ad una copia di un suo valido documento d'identità con firma visibile, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'All. 7 dell'Avviso.

La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: **lavoro@pec.regione.lombardia.it** indicando nell'oggetto "Domanda di contributi per Contratti di Solidarietà - (specificando la ragione sociale dell'azienda)".

Le domande trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico non saranno prese in considerazione.

I beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso riceveranno da Regione Lombardia tutte le comunicazioni inerenti il procedimento attivato, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificati (PEC) dell'azienda, dell'operatore incaricato alla formazione, oltre agli indirizzi di posta elettronica, anche ordinaria, delle rappresentanze sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto con l'azienda l'intesa di partecipazione al presente Avviso, da comunicare a Regione Lombardia con la domanda di contributo iniziale.

10. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'ammissibilità al contributo delle domande presentate è determinata da una procedura valutativa. Le domande valutate ammissibili a contributo ma giunte successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili, saranno indicate come "ammesse e non finanziate" ed eventualmente finanziate in ordine di arrivo nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.

11. Istruttoria

Le domande di contributo saranno valutate in base al loro ordine cronologico di arrivo, determinato dal protocollo di Regione Lombardia, sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, Regione Lombardia procede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle domande pervenute. Nel caso in cui uno o più requisiti non siano rispettati, Regione Lombardia dichiara l'inammissibilità della domanda al finanziamento.

Un Nucleo di Valutazione, appositamente costituito da tre componenti individuati con apposito decreto dal Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro procederà alla valutazione delle domande risultate ammissibili.

La valutazione farà riferimento all'efficacia potenziale degli interventi e alla qualità progettuale, secondo i seguenti criteri di valutazione.

| Criterio | Punteggio |
|---|-----------|
| Efficacia potenziale dei percorsi formativi di riqualificazione in relazione agli obiettivi del progetto aziendale | 50 |
| Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi del progetto aziendale illustrato | 50 |

Regione Lombardia si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in forma scritta e integrazioni documentali all'azienda sia in fase di verifica di ammissibilità che in fase di valutazione. L'azienda ha tempo 15 giorni per inviare il materiale integrativo via PEC, pena l'esclusione della domanda dalle procedure di valutazione.

Sarà ammesso a finanziamento il solo progetto che avrà raggiunto il punteggio minimo di 60, quale sommatoria dell'efficacia potenziale e della qualità progettuale.

Regione Lombardia approverà con decreto dirigenziale gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione, la concessione del relativo contributo, dettagliando il contributo regionale a titolo di incentivo per l'azienda, il contributo per i percorsi di riqualificazione e il contributo a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi per i lavoratori.

Gli esiti delle verifiche di ammissibilità e delle valutazioni delle domande saranno pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nell'apposita sezione denominata "Contratti di solidarietà – Pratiche in istruttoria e risorse disponibili".

12. Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

12.1 Adempimenti post concessione

Entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione all'azienda e all'operatore del provvedimento di approvazione, l'azienda deve sottoscrivere l'Atto di adesione - All. 8 del presente Avviso. L'atto di adesione deve essere inviato esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto "Atto di adesione Contratti di Solidarietà -(specificando la ragione sociale dell'azienda)".

12.2 Modalità di avvio e realizzazione del percorso di riqualificazione professionale

Entro i 60 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento di approvazione, a seguito di invio dell'Atto di adesione da parte dell'azienda, l'Operatore accreditato deve:

- sottoscrivere l'Atto di adesione – All. 8 del presente Avviso e inviarlo tramite PEC all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it
- avviare almeno una delle azioni previste dal percorso di riqualificazione sul sistema informativo GEFO.

Le attività formative potranno essere avviate solo a seguito dell'accoglimento della domanda di contributo da parte di Regione Lombardia.

Agli Operatori accreditati competono gli adempimenti, relativi alle procedure di avvio ed esecuzione dei corsi di formazione stabiliti nel DDUO 12453/2012, nonché nelle successive circolari regionali, in merito all'offerta formativa per percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata. I decreti e le circolari riportate al paragrafo 2 del presente Avviso si intendono qui integralmente richiamati.

La comunicazione di avvio dell'azione formativa avviene tramite GEFO entro e non oltre la data di avvio delle attività formative e comprende i seguenti documenti allegati:

- Calendario
- Elenco nominativo degli allievi

12.3 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà a seguito della conclusione di tutte le attività progettuali e con le seguenti modalità:

- Percorso di riqualificazione professionale: la parte di contributo a copertura dei costi dei servizi è erogata in una unica soluzione al termine delle attività all'operatore accreditato che ha erogato i servizi di formazione a seguito di presentazione di richiesta di liquidazione come precisato ai successivi paragrafi.
- Progetto aziendale e Indennità di partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale: vengono erogati in una unica soluzione all'azienda a seguito di presentazione di richiesta di liquidazione come precisato nei paragrafi successivi.

L'erogazione del contributo complessivo riconoscibile è subordinata alla fase di verifica della rendicontazione.

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del contributo assegnato entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche sulla documentazione presentata e previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione o altre modalità pertinenti).

Il contributo erogato a titolo di incentivo all'azienda, riconosciuto a forfait, è soggetto a ritenuta d'acconto del 4% a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.

Entro 60 giorni dal ricevimento del contributo da parte di Regione Lombardia, le aziende dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore, evidenziando nella busta paga/cedolino la quota dovuta a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi con l'inserimento di apposite voci.

12.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione

12.4.1 Rendicontazione del progetto di riqualificazione professionale – operatore

Il riconoscimento dei costi avviene a "processo" sulla base dell'effettiva frequenza ai corsi di formazione dei lavoratori comunicati.

La rendicontazione avviene tramite compilazione dell'All. 5 B dell'Avviso "Prospetto Economico a consuntivo" e il contributo viene riconosciuto a costi standard per la parte relativa alla quota di contributo spettante per il progetto di riqualificazione.

In analogia alle formule utilizzate per il preventivo del contributo, la rendicontazione darà evidenza delle quote di contributo spettante per il percorso di riqualificazione sulla base della seguente formula:

Progetto di riqualificazione = sommatoria dei costi della formazione partecipante

Costo della formazione partecipante = n. ore effettiva frequenza x € 17,35

Entro 60 giorni dal termine dei corsi di formazione, corrispondente alla data dell'ultima lezione d'aula effettiva dell'intero progetto di riqualificazione, l'operatore accreditato deve presentare la rendicontazione, per la sola parte relativa al progetto di riqualificazione, accompagnata da:

- Una domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all'All. 9 dell'Avviso, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante. In caso di delega alla firma il Rappresentante legale deve compilare l'apposito modulo, di cui all'All. 7 dell'Avviso.
- Una autocertificazione firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore, dalla quale si evince per ogni azione formativa l'elenco nominativo corredato da Nome, Cognome e Codice Fiscale e n. di ore frequentate da ogni lavoratore partecipante ad ogni singola azione formativa.

L'elenco nominativo di cui sopra dovranno essere inviati contestualmente dall'operatore all'azienda che utilizzerà i dati per completare la rendicontazione dell'intero progetto.

La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto "Domanda di liquidazione per progetto di riqualificazione - Contratti di Solidarietà - (specificando la ragione sociale dell'azienda destinataria della formazione)".

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

12.4.2 Rendicontazione del progetto aziendale e dell'indennità di partecipazione - azienda

L'azienda può presentare la rendicontazione con relativa richiesta di liquidazione del contributo per le sole quote relative all'incentivo all'azienda e all'indennità di partecipazione dopo aver ricevuto:

- Il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 25 c. 5 del d.lgs. 148/2015, nel caso di contratto di solidarietà;
- Il provvedimento di autorizzazione all'erogazione dell'assegno di solidarietà, nel caso di accordo di solidarietà.

La rendicontazione deve essere presentata, successivamente a quella dell'operatore accreditato relativamente al percorso di riqualificazione professionale, entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda.

Tale termine può essere differito in attesa dell'approvazione dai provvedimenti di autorizzazione di cui ai commi precedenti. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.

La quota di contributo spettante a titolo di incentivo per l'azienda sarà calcolata sulla base della seguente formula:

$$\text{Progetto aziendale} = \frac{(\text{Progetto di riqualificazione} + \text{Indennità di partecipazione}) \times 10}{90}$$

La quota di contributo spettante a titolo di indennità di partecipazione è data dalla sommatoria delle indennità per singolo partecipante pari a n . ore effettiva frequenza svolte fuori orario di lavoro o in costanza di CDS \times € 17,35

I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel Prospetto economico, di cui all'All. 5 dell'Avviso.

La rendicontazione deve essere accompagnata da:

- Una domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all'All. 10 dell'Avviso, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante. In caso di delega alla firma il Rappresentante legale deve compilare l'apposito modulo, di cui all'All. 7 dell'Avviso.
- Il Prospetto economico, con i dati relativi ai lavoratori coinvolti nel progetto formativo, alle ore di effettiva partecipazione alle attività formative, nonché alle ore effettive di sospensione lavorativa, riferite al periodo indicato nella domanda iniziale. Tali dati devono essere trasmessi, aggiornando opportunamente l'apposito foglio di calcolo già trasmesso al momento della domanda di contributo iniziale, di cui all'All. 5 B dell'Avviso.

L'azienda dovrà comunque verificare che l'ammontare della quota riservata alla loro partecipazione ai corsi formativi, sommata all'importo dell'integrazione salariale percepita dai lavoratori durante il periodo di sospensione lavorativa indicato in precedenza, non superi l'importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.

- Dichiarazione per la ritenuta del 4%, di cui all'All. 11 dell'Avviso.
- Il Provvedimento formale di autorizzazione all'Accordo o al Contratto di Solidarietà da parte degli enti statali preposti. In caso di mancata autorizzazione, non sarà possibile procedere con l'erogazione del contributo, ad eccezione del solo percorso di riqualificazione professionale che verrà liquidato da Regione Lombardia direttamente all'operatore che eroga i servizi formativi, come sopra indicato.

I contributi liquidati a titolo di incentivo per l'azienda rientrano fra i proventi aziendali e, al momento della loro erogazione, saranno soggetti a ritenuta fiscale d'acconto del 4% da parte di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, Regione Lombardia trasmetterà alle aziende beneficiarie un'apposita certificazione da cui risulteranno le ritenute d'acconto effettuate.

L'indennità di partecipazione ai corsi spettante ai singoli lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione professionale non rientra tra i proventi aziendali d'esercizio né tra i contributi in conto esercizio/capitale.

Le indennità di partecipazione ai corsi formativi spettanti a ciascun lavoratore costituiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente - ai sensi dell'art. 50, lett. C) DPR 917/1986 - e sono soggette a tassazione ordinaria. Sulla quota di contributo spettante ai lavoratori Regione Lombardia non effettuerà alcuna ritenuta, in quanto l'azienda sarà poi tenuta ad operare su di essa le dovute ritenute fiscali in busta paga. Poiché le indennità di partecipazione ai corsi formativi non costituiscono reddito lavorativo, esse risultano esenti da oneri contributivi.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto "Domanda di liquidazione per progetto aziendale e indennità di partecipazione - Contratti di Solidarietà - (specificando la ragione sociale dell'azienda destinataria della formazione)".

La quota di contributo relativa all'indennità di partecipazione ai corsi formativi deve essere versata dall'azienda ai lavoratori interessati, entro 60 giorni dall'erogazione della stessa da parte di Regione Lombardia. Nel caso di intervenuta procedura concorsuale, si rimanda alla specifica legislazione statale in materia.

12.5 Variazioni

Le azioni formative avviate non possono essere modificate. A fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, è consentita nei limiti del finanziamento approvato e in coerenza con i contenuti del progetto e solo previa autorizzazione di Regione Lombardia.

D. DISPOSIZIONI FINALI

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del contributo (azienda e l'operatore che eroga la formazione) è tenuto a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, nonché a fornire in caso di controlli in itinere ed ex post tutta la documentazione presso la sede di svolgimento delle azioni formative e dell'azienda beneficiaria.

L'azienda beneficiaria del contributo e l'operatore che eroga la formazione sono tenuti, inoltre, a evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

L'azienda si impegna a tenere a disposizione presso la sede legale dell'azienda, per almeno 5 anni, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento proposto, con particolare riferimento a:

- documentazione originale (con marca da bollo di € 16,00) inerente la presentazione della domanda di contributo;
- documentazione originale inerente la presentazione della domanda di liquidazione del contributo;
- cedolini quietanzati dei dipendenti nei quali si attesta il versamento del contributo regionale;
- cedolini dei dipendenti da cui si deducono le retribuzioni percepite dall'azienda durante il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale;
- documentazione che dimostri l'orario effettivo di lavoro effettuato dai dipendenti durante il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.

L'operatore accreditato è tenuto a conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione inerente l'attività formativa, nonché la documentazione in originale utilizzata per la relativa rendicontazione e richiesta di liquidazione prevista dal presente Avviso e normative collegate con particolare riferimento a:

- documentazione originale (con marca da bollo di € 16,00) inerente la presentazione della domanda di contributo;
- documentazione originale inerente la presentazione della domanda di liquidazione del contributo;
- piani formativi e Registri dell'attività didattica così come definiti dal DDUO 12453/2013;

14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Regione Lombardia dichiara la decadenza del contributo all'azienda nei casi in cui:

- Non invii l'atto di adesione entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di approvazione, come previsto al precedente punto 13.a).
- Non rispetti i requisiti previsti per la concessione in "de minimis".

Regione Lombardia revoca il contributo a favore dell'azienda nel caso in cui:

- L'azienda non presenti le condizioni soggettive previste dall'Avviso.
- Il Contratto o l'Accordo di solidarietà non venga approvato dagli enti preposti.

Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento a favore dell'operatore nei casi in cui lo stesso:

- Non avvii almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO entro i 60 giorni successivi alla data del provvedimento di approvazione, come previsto al precedente punto 13.a);
- Non invii la rendicontazione con la relativa richiesta di liquidazione entro i termini previsti al precedente punto 13.c.1).

In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle disposizioni e dei divieti del presente Avviso, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme.

Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Regione Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute, con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo concesso, da calcolarsi dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.

In base alla gravità delle irregolarità riscontrate nell'attuazione delle attività formative, Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento per l'operatore alla formazione o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.

15. Proroghe

I termini previsti per avvio e completamento delle attività formative e di rendicontazione possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario.

La richiesta deve pervenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto "Contratti di solidarietà- richiesta proroga termini".

16. Ispezioni e controlli

Le aziende e gli operatori accreditati sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dagli uffici preposti, anche tramite richieste telematiche, per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati.

Le aziende e gli operatori accreditati sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo statali e regionali possono effettuare anche senza preAvviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Ispezioni e controlli sono finalizzate alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate al progetto, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi dell'operatore accreditato, delle aziende coinvolte o presso la sede occasionale preventivamente autorizzata da Regione Lombardia.

La normativa nazionale antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011) dispone l'acquisizione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di:

- comunicazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro);
- informazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 150.000 euro).

Per poter ottenere dalle Prefetture la documentazione, attraverso la consultazione della banca dati nazionale, i competenti uffici della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro provvederanno a richiedere ai soggetti che amministrano o controllano i beneficiari:

Per contributi/agevolazioni uguali o inferiori a 150.000 € - comunicazione antimafia:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- l'autocertificazione" ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 159/2011.

Per contributi/agevolazioni superiore a 150.000 € - informativa antimafia:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del D. Lgs. n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi.

Una volta acquisite tali dichiarazioni, senza ulteriori oneri per i beneficiari, Regione Lombardia provvede in autonomia alle pratiche necessarie per il rilascio da parte delle Prefetture dell'informazione antimafia che autorizza l'effettiva erogazione delle agevolazioni richieste.

Al fine degli adempimenti richiesti per la normativa Antimafia sopra descritti non si computano le indennità di partecipazione erogate a favore dei lavoratori.

17. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di aziende partecipanti (valore assoluto)
- Numero di soggetti formati (valore assoluto)
- Domande ammesse/presentate (valore %)
- Progetti realizzati/su ammessi (valore %)

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art.32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

18. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Struttura Crisi Aziendali della Direzione Generale Istruzione e Lavoro della Giunta regionale.

19. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia ai richiedenti, previa motivazione formale e per le attività o funzioni di propria competenza.

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo. Diritti dell'interessato

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e responsabile protezione dati, contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it

Facoltatività e obbligatorietà del consenso

In mancanza del consenso dell'interessato, non sarà possibile procedere al trattamento dei dati personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati raccolti inoltre, potranno essere comunicati a soggetti (Commissione europea, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia per la Coesione Territoriale, Società esterne incaricate per i servizi di valutazione indipendente e assistenza tecnica), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare.

I dati personali non saranno diffusi.

Tempi di conservazione dei dati

La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale.

Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei diritti dell'interessato, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.

20. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati sarà pubblicata:

- sul B.U.R.L.
- nel portale della Regione Lombardia dedicato alle aziende

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/aziende/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali>

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell'Avviso è possibile rivolgersi alla Struttura Crisi aziendali della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro della giunta regionale, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicata: vertenzeonline@regione.lombardia.it

21. Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie- conformi in carta libera - è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Struttura Crisi Aziendali – Direzione Generale Istruzione e Lavoro – Giunta di Regione Lombardia
lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

22. Definizioni e glossario

B.U.R.L.: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

GEFO: Piattaforma informatica di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento, per le offerte formative e per la creazione di corsi

UCS: Unità di Costo Standard

23. Allegati

- All. 2. Domanda di finanziamento
- All. 3. Scheda progetto aziendale
- All. 4. Scheda di percorso di riqualificazione professionale
- All. 5. A Prospetto economico in fase preventiva
- All. 5. B Prospetto economico in fase consuntiva
- All. 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato
- All. 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
- All. 8. Atto di adesione
- All. 9. Domanda di liquidazione operatore
- All. 10. Domanda di liquidazione azienda
- All. 11. Dichiarazione per la ritenuta del 4%
- All. A. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "de minimis"

24. Riepilogo date e termini temporali

- Apertura finestra di candidatura dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
- Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande: verifica di ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione del decreto di ammissibilità
- Entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte di Regione Lombardia dell'ammissione al contributo come da relativo decreto, l'azienda deve sottoscrivere l'atto di adesione
- Entro 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte di Regione Lombardia dell'ammissione al contributo come da relativo decreto, l'operatore deve avviare almeno una delle azioni formative
- Entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, l'operatore deve presentare la richiesta di liquidazione
- Entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli di regolarità della domanda di liquidazione Regione Lombardia provvede alla liquidazione del contributo all'operatore
- Entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda, l'azienda deve presentare domanda di liquidazione. Tale termine può essere differito in attesa

dell'approvazione dai provvedimenti degli Enti preposti all'autorizzazione al contratto di solidarietà o di accordo di solidarietà. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.

- Entro 60 giorni dal ricevimento del contributo da parte di Regione Lombardia, le aziende dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore, evidenziando nella busta paga/cedolino la quota dovuta a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi con l'inserimento di apposite voci



Allegato 2) – DOMANDA DI FINANZIAMENTO

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

Denominazione azienda beneficiaria:.....
 Il/la sottoscritto/a..... nato/a.....
 Il....., residente a..... Provincia.....
 C.A.P.....in.....n.....,
 domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a.....
 Provincia.....C.A.P.....in.....
n....., in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma della presente
 richiesta, dell'azienda (denominazione e ragione sociale).....
 Codice fiscale.....
 Partita IVA....., con sede legale nel Comune di.....
 Provincia.....C.A.P....., in.....
 n....., telefono....., indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni
 ufficiali relative il presente Avviso....., indirizzo non PEC per eventuali
 altre comunicazioni inerenti il presente Avviso.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

- che l'azienda ha le sue Unità Locali, con riferimento alle quali si chiede il contributo regionale in oggetto, ubicate nel territorio della regione Lombardia e precisamente:

1. nel Comune di....., C.A.P.....,
 Provincia.....in via
n.....dalla data del.....;
2. nel Comune di....., C.A.P.....,
 Provincia.....in via
n.....dalla data del.....;
3. nel Comune di....., C.A.P.....,
 Provincia.....in via
n.....dalla data del.....;
4. nel Comune di....., C.A.P.....,
 Provincia.....in via
n.....dalla data del.....;

- che l'azienda ha (indicare la tipologia di appartenenza):
 - stipulato un **contratto di solidarietà difensivo** in data....., con decorrenza del trattamento di integrazione salariale dal..... fino al..... (per complessivi..... mesi), per il quale sono state richieste indennità ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art.21 del D.Lgs.148/2015;



- stipulato un **accordo di solidarietà difensivo** in data....., con decorrenza del trattamento di integrazione salariale dal..... fino al..... (per complessivi.....mesi), per il quale sono state richieste indennità ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.148/2015;
- trasformato un contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo, in data....., con decorrenza del trattamento dal..... fino al..... (per complessivi.....mesi), ai sensi del D.Lgs. 148/2015;
- che il numero totale previsto dei dipendenti coinvolti nella sospensione lavorativa riferita al presente contratto /accordo di solidarietà sarà di..... ;
- che il predetto contratto/accordo di solidarietà prevede che il monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario, è pari a ore..... (indicare il numero complessivo di ore riferito all'intero periodo di esecuzione del contratto di solidarietà con un massimo di 12 mesi) per n.....lavoratori e lavoratrici impiegati sul territorio della regione Lombardia e che l'inizio effettivo di applicazione della riduzione di orario decorre dalla data.....;

DICHIARA inoltre

- di essere in regola con:
 - l'applicazione del CCNL di riferimento;
 - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
 - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche);
 - le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente negli allegati;
- che il progetto di cui sopra non è e non sarà oggetto di altri finanziamenti pubblici né di altri finanziamenti di Fondi Paritetici Interprofessionali;
- di attenersi a tutte le disposizioni previste dal sopraccitato avviso, ivi incluse quelle relative al monitoraggio, alla valutazione e alla conservazione in originale della documentazione amministrativa contabile per le eventuali verifiche ispettive.
- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- che l'operatore alla formazione, accreditato con Regione Lombardia, scelto dall'azienda risulta essere:

(Denominazione).....
 (Numero accreditamento).....

CHIEDE

la concessione di un contributo regionale¹ di cui all'art. 4 della Legge Regionale 21 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii., per un valore complessivo pari a €..... così ripartito:

- €..... a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi per i lavoratori, come riportato nell'All. 5, in fase preventiva, al sub-totale a);
- €..... a titolo di incentivo per l'azienda, non superiore a quanto riportato nell'All. 5) in fase preventiva al sub-totale b);
- €..... a favore dei percorsi di riqualificazione del personale realizzati dall'operatore..... (di cui all'All.4 – Scheda di progetto di riqualificazione professionale), come riportato nell'All. 5, in fase preventiva, al sub-totale c);

**[DICHIARA**

di rinunciare e concedere la propria quota di contributo (a titolo di incentivo per l'azienda) per i percorsi di riqualificazione e per l'indennità ai lavoratori]*

*** INSERIRE SOLO IN CASO DI RINUNCIA**

SI IMPEGNA

ad apporre la marca da bollo di euro 16,00 su copia della presente domanda, conservata agli atti.

ALLEGA

- Allegato 3. Scheda progetto aziendale
- Allegato 4. Scheda di progetto di riqualificazione professionale
- Allegato 5. Prospetto economico
- Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato
- Allegato 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, con copia di un valido documento d'identità del rappresentante legale
- Copia del contratto/accordo di solidarietà sottoscritto dalle Parti;
- Copia dell'Intesa firmata dall'azienda e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che prevede espressamente la partecipazione al presente Avviso

Il Legale rappresentante o firmatario

(Nome e Cognome)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Allegato 3) AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

SCHEMA PROGETTO AZIENDALE

TITOLO DEL PROGETTO

TIPOLOGIA PROGETTO

- Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell'art.17 quinquies della L.R. n. 22/2006 e Misure di responsabilità sociale dell'azienda finalizzate al mantenimento dell'occupazione (welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori
- trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015;
- interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà;

REFERENTE DEL PROGETTO

Nome e Cognome _____
Ruolo aziendale _____
Telefono _____
Mail _____

BREVE ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI

FINALITÀ E OBIETTIVI ATTESI

AZIONI CHE SI INTENDONO PROMUOVERE

RACCORDO CON PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

- indicare denominazione operatore selezionato
- modalità di raccordo

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
(Nome e Cognome)
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Allegato 4) AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

SCHEDA PERCORSO RIQUALIFICAZIONE

Sezione 1 - Informazioni generali

1.1 Titolo percorso

1.2 Anagrafica Soggetto attuatore

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel.:

Fax:

e-mail/PEC:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Legale rappresentante o firmatario (nome e cognome):

Persona di contatto (nome e cognome):

e-mail persona di contatto:

1.2 Obiettivi del progetto

Descrivere gli obiettivi che l'impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.

1.3 Analisi dei fabbisogni formativi

Illustrare:

- a) *i fabbisogni formativi rilevati*
- b) *le tipologie di azioni formative per rispondere ai bisogni rilevati, indicando le tipologie di corsi che si intendono attivare per lavoratori, imprenditori, ecc.*



1.4 Dati del progetto

Numero partecipanti coinvolti _____

Numero azioni formative previste _____

Sezione 2 - Azioni

2.1 Articolazione Azioni formative

Azione n. (id corso di GEFO)

Titolo

n. ore di formazione

n. allievi

Obiettivi specifici
dell'azione formativa

Contenuti dell'azione
formativa

Destinatari specifici
dell'azione formativa



| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Destinatari dell'azione formativa (max 20 per azione) | Numero partecipanti all'azione | Di cui "Lavoratore" | Di cui "Imprenditore" |
| | | | |

Attestazione prevista

2.2 Preventivo di costo dell'azione

COSTO TOTALE DELL'AZIONE

Riprodurre la sezione 2 per ciascuna delle azioni previste.

Sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto

3.1 Riepilogo dati finanziamento progetto

| Azioni Formative (id corso) | Costo totale azione |
|-----------------------------|---------------------|
| Azione 1 | |
| Azione 2 | |
| Azione 3 | |
| Azione 4 | |
| Azione 5 | |
| | |
| TOTALE PROGETTO | |

Ente di Formazione

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ALLEGATO 5 A - PROSPETTO ECONOMICO
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. - E IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 2814/2020

| |
|-------------------------|
| RAGIONE SOCIALE AZIENDA |
| |

| | |
|----------------------------|--|
| Unità Costo Standard (UCS) | Integrazione convenzionale oraria CIGS |
| € 17,35 | € 10,00 |

| N° | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | PROFESSIONE | costo orario | Ore di sospensione previste dal CdS (max in 12 mesi) | Previsione retribuzione convenzionale persa | Ore Totali previste per partecipazione ai corsi formativi | Ore previste per partecipazione ai corsi formativi fuori orario o in sospensione | Indennità totale prevista per partecipazione ai corsi formativi |
|----|---------|------|----------------|-------------|--------------|--|---|---|--|---|
| 1 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 2 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 3 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 4 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 5 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 6 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 7 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 8 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 9 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 10 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 11 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 12 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 13 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 14 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |
| 15 | | | | | | | 0,00 € | | | € 0,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | <i>in fase preventiva</i> |
| TOTALE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AI CORSI | € 0,00 |
| INCENTIVO MASSIMO SPETTANTE ALL'AZIENDA | € 0,00 |
| COSTO PER L'OPERATORE ALLA FORMAZIONE | € 0,00 |
| COSTO TOTALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE | € 0,00 |

ALLEGATO 5 B - PROSPETTO ECONOMICO
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. - E IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 2814/2020

RAGIONE SOCIALE AZIENDA

Unità Costo Standard (UCS)
 € 17,35

| N° | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | PROFESSIONE | Effettiva retribuzione totale persa nel periodo di sospensione | Ore Totali effettive per partecipazione ai corsi formativi | Ore effettive per partecipazione ai corsi formativi fuori orario o in sospensione | Indennità totale prevista per partecipazione ai corsi formativi |
|----|---------|------|----------------|-------------|--|--|---|---|
| 1 | | | | | | | | € 0,00 |
| 2 | | | | | | | | € 0,00 |
| 3 | | | | | | | | € 0,00 |
| 4 | | | | | | | | € 0,00 |
| 5 | | | | | | | | € 0,00 |
| 6 | | | | | | | | € 0,00 |
| 7 | | | | | | | | € 0,00 |
| 8 | | | | | | | | € 0,00 |
| 9 | | | | | | | | € 0,00 |
| 10 | | | | | | | | € 0,00 |
| 11 | | | | | | | | € 0,00 |
| 12 | | | | | | | | € 0,00 |
| 13 | | | | | | | | € 0,00 |
| 14 | | | | | | | | € 0,00 |
| 15 | | | | | | | | € 0,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| | <i>in fase consuntiva</i> |
| a) TOTALE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AI CORSI | € 0,00 |
| b) INCENTIVO MASSIMO SPETTANTE ALL'AZIENDA | € 0,00 |
| c) COSTO PER L'OPERATORE ALLA FORMAZIONE | € 0,00 |
| d) COSTO TOTALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE | € 0,00 |



Allegato 6) AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS' (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

| SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------|---------------|-------|
| Il legale rappresentante dell'impresa o il soggetto delegato con potere di firma | Nome e cognome | | nato/a il | nel Comune di | Prov. |
| | | | | | |
| | Comune di residenza | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

| SEZIONE 2 – Anagrafica impresa | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | | Partita IVA | | |
| | | | | | |

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| Bando/Avviso | Titolo: | Estremi provvedimento | Publicato in BURL |
| | | | |



Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

| <i>(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)</i> Anagrafica impresa controllata | | | | | |
|---|--|-----|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale dell'impresa | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | | Partita IVA | | |
| | | | | | |

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)



che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

| Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente | | | | | |
|---|--|-----|-----------------|----|-------|
| Impresa | Denominazione/Ragione sociale dell'impresa | | Forma giuridica | | |
| | | | | | |
| Sede legale | Comune | CAP | Via | n. | Prov. |
| | | | | | |
| Dati impresa | Codice fiscale | | Partita IVA | | |
| | | | | | |

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³.

(Aggiungere righe se necessario)

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) presenti nella DGR n. 6000 del 19/12/2016.

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) presenti nella DGR n. 6000 del 19/12/2016.



| n. | Impresa cui è stato concesso il 'de minimis' | Ente concedente | Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione | Provvedimento di concessione e data | Reg. UE 'de minimis' ⁴ | Importo dell'aiuto 'de minimis' | | Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi |
|---------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | Concesso | Effettivo ⁵ | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B) presenti nella DGR n. 6000 del 19/12/2016.



| n. | Ente concedente | Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione | Provvedimento di concessione | Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁶ | Intensità di aiuto | | Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto |
|---------------|-----------------|---|------------------------------|--|--------------------|-----------|---|
| | | | | | Ammissibile | Applicata | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

DICHIARA INOLTRE

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.



della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma

(Nome e Cognome)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Allegato 7) AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SULL'AVVISO

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/Lasottoscritto/a _____
 Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro
 della società denominata _____
 con sede legale nel Comune di _____
 Via _____ CAP _____ Prov. _____
 tel.: _____ cell. Referente: _____
 email _____
 CF _____
 Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____
 indirizzo P.E.C. _____
 autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____ in
 qualità di _____ (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando _____ quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Il Firmatario

.....



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

▪ ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

Il soggetto delegato con potere di firma

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.



Allegato 8) ATTO DI ADESIONE

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

ATTO DI ADESIONE UNICO

Il/la sottoscritto/a nato/a a....., prov....., il, Cod. Fiscale in qualità di rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma, dell'Operatore con sede in via/piazza, accreditata nella sezione dell'albo regionale degli operatori accreditati con ID..... con sede legale nel Comune di CAP Prov..... via..... n..... Codice Fiscale..... Partita Iva

PREMESSO CHE

l'ammissione al finanziamento relativo all'iniziativa comporta da parte dell'Operatore/azienda la realizzazione delle attività previste nel progetto presentato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso, delle normative europee, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità, accetta di:

1. realizzare le attività di propria competenza, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate nell'Avviso di cui al D.D.U.O. n. xx del xx/02/2020 e successive modifiche e integrazioni;
2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione delle attività da parte dei funzionari regionali, nazionali e dell'Unione europea competenti;
4. fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio;
5. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell'iniziativa.

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000

Dichiara

- che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente alla struttura competente di Regione Lombardia;
- di non percepire altri finanziamenti per l'erogazione dei servizi e di impegnarsi a comunicare immediatamente a Regione Lombardia la presenza di altri finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati per i servizi rivolti ai destinatari;
- di non essere sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la P.A.;



- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- di accettare le condizioni economiche previste da Regione Lombardia e di vincolarsi a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per i servizi;
- di accettare le condizioni stabilite da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi formativi in regime di concessione;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto;
- di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali o regionali;
- di essere consapevole delle disposizioni relative all'Avviso di cui al dduo XX del XX/02/2020 e successive modifiche e integrazioni, e delle altre normative propedeutiche alla corretta gestione del progetto.

Si impegna altresì

- a fornire ai destinatari che saranno indicati nel progetto tutte le informazioni necessarie sia sulla realizzazione e sugli obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti amministrativi/contabili della gestione del percorso formativo e sulle conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato;
- a conservare la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione dei servizi relativi al progetto per almeno 5 anni
- a garantire il rispetto delle procedure in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679) e di informare il cittadino sul trattamento e la gestione dei suoi dati.

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Allegato 9) AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE

Id Operatore Accreditato :

Denominazione Operatore Accreditato:

Titolo progetto:

Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente a
CAP Prov. in in qualità di legale rappresentante o soggetto con
potere di firma del soggetto attuatore del progetto

CHIEDE

il riconoscimento del seguente importo per i servizi erogati relativamente alle
azioni formative elencate:

ID azione:

Titolo azione:

Totale allievi:

Totale ore di formazione erogate:

Importo costo della formazione :

Ripetere per ogni azione formativa

ALLEGA

- Una relazione sull'attività svolta, sottoscritta digitalmente.
- Una autocertificazione firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore, dalla quale si evince per ogni azione formativa l'**elenco nominativo** corredato da Nome, Cognome e Codice Fiscale e **n. di ore frequentate da ogni lavoratore partecipante ad ogni singola azione formativa.**

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni,



DICHIARA

- la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di liquidazione, la conformità dei dati esposti con quanto presente nella documentazione in originale conservata presso la propria sede;
- di essere consapevole che tali documenti possono essere richiesti da Regione Lombardia in qualunque momento.
- di inviare contestualmente la relazione e l'elenco nominativo di cui sopra all'azienda che utilizzerà i dati per completare la rendicontazione dell'intero progetto.

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma

(Nome e Cognome)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Allegato 10)

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. - E IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE AZIENDA

Denominazione azienda beneficiaria:

Il sottoscritto/a nato/a a.....

il,..... residente a..... Provincia.....

C.A.P....., in n....., domicilio (se diverso dalla residenza) a

.....Provincia.....

C.A.P....., in.....via.....

.....n....., in qualità di legale rappresentante o soggetto con

potere di firma della presente richiesta, dell'azienda

denominata.....avente

Codice fiscale..... Partita IVA.....

con sede legale nel Comune di.....

.....Provincia.....C.A.P.....,

via..... n.....;

CHIEDE

con riferimento al PROGETTO (denominazione progetto).....

per il quale è stato richiesto un contributo approvato con decreto regionale n.....

del....., la liquidazione dell'importo di

€....., quale contributo regionale di cui all'art. 4 della Legge

Regionale 21 del 24 dicembre 2013 così ripartito:

- €..... a titolo indennità di indennità di partecipazione ai corsi formativi per i lavoratori, riportato nell'All. 5, in fase consuntiva, al sub-totale a);
- € a titolo di incentivo per l'azienda, non superiore a quanto riportato nell'All. 5) in fase consuntiva al sub-totale b);

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.

DICHIARA

che il contratto/accordo di solidarietà – o un suo periodo non superiore a 12 mesi - è concluso;

DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui si è preso atto;



- che l'impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione;
- che la quota di contributo a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi dei lavoratori e delle lavoratrici NON è contabilizzato tra i ricavi o proventi di esercizio dell'impresa, né tra i contributi in conto esercizio/capitale. Tale somma sarà contabilizzata in conto di transito dello stato patrimoniale passivo del bilancio di esercizio dell'impresa, per essere successivamente erogata integralmente ai propri dipendenti, contestualmente alla liquidazione degli stipendi, entro 60 giorni dall'effettiva erogazione regionale, evidenziando il contributo a titolo di indennità di partecipazione e il contributo a titolo di rimborso spese in busta paga/cedolino con inserimento di apposita voce.

COMUNICA CHE

ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche:

▪ Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente **conto corrente dedicato anche non in via esclusiva**:

Banca/Posta Sede di
Intestato a
Codice IBAN

▪ La persona delegata ad operare sul suddetto conto è:

Cognome Nome
Nato a il
residente a in
Via CF
in qualità di

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ALLEGA

- Prospetto economico (Allegato 5 dell'Avviso)
- Decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o dagli altri enti preposti recante l'autorizzazione all'Accordo o al Contratto di solidarietà
- Dichiarazione per la ritenuta del 4% (Allegato 11 dell'Avviso)

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.



Allegato 11) AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)

MODELLO DICHIARAZIONE RITENUTA 4%

Il/La Sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il _____ in qualità di
rappresentante legale dell'azienda: _____

P. IVA _____ Codice fiscale _____

residente a _____ (_____) in (via/piazza) _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

dichiara

che, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4 % prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contributo di ¹..... oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da considerarsi come segue²:

- soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto Impresa commerciale di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/73³;
- soggetto a ritenuta in quanto Ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono entrate derivanti da attività di natura commerciale;
- non soggetto a ritenuta in quanto il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese odi disavanzi alla cui formazione concorrono solo entrate di carattere istituzionale⁴;
- non soggetto a ritenuta in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – (organizzazione iscritta nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 460/97)⁵;

¹ L'importo è relativo alla sola quota di incentivo all'azienda per il progetto e non include la quota di indennità di partecipazione ai percorsi formativi.

² Apporre una crocetta alla dichiarazione interessata

³ Enti di cui all'art. 23 del DPR 600/73

⁴ Rif. art. 143, comma 1 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 144, co. 2 D.P.R. 917/86.

⁵ Rif. art. 16 D.Lgs 460/97.



- non soggetto a ritenuta in quanto il contributo è destinato all'acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o immateriali);
- non soggetto a ritenuta in quanto il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi di formazione;
- non soggetto a ritenuta in quanto il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge _____⁶;

inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale).

Il Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo

⁶ Indicare gli estremi della disposizione normativa.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ‘DE MINIMIS’²¹

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Qualora, nella compilazione del modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»”, sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;

²¹ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di de minimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)

Sezione C: Campo di applicazione

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi de minimis per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013²²

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono

²² 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.

- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari a 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di de minimis potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1693

Approvazione del modello di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell'aumento del benessere del bambino nell'ambito dell'iniziativa «Dote Infanzia» - D.g.r. - 2599/2019

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori», e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - istituzione del Fattore Famiglia Lombardo» (di seguito FFL);

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Visti:

- il decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019, approvato a seguito dell'Intesa in Conferenza Unificata - Atti rep. N. 30/CU del 17 aprile 2019, che definisce il riparto del Fondo per le politiche della famiglia - anno 2019 mediante uno stanziamento di euro 15.000.000,00 per le attività di competenza regionale, di cui euro 2.122.500,00 assegnati a Regione Lombardia;
- la d.g.r. 2023 del 31 luglio 2019, che prevede, tra gli interventi a cui destinare le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia annualità 2019, l'erogazione di voucher/ contributi per la fruizione di servizi socioeducativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza nonché per il supporto alla crescita dei figli;

Vista la d.g.r. 2599 del 9 dicembre 2019 «Approvazione dell'iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori «Dote Infanzia» e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo - anno 2019 - (di concerto con l'assessore Cambiaghi)» con cui:

- è stata approvata la misura sperimentale Dote Infanzia e sono state destinate alla sua attuazione risorse pari ad euro 15.000.000,00, di cui euro 1.747.000,00, comprensivi di euro 424.500,00 di cofinanziamento regionale, in attuazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia - annualità 2019;
- sono stati riservati euro 1.500.000,00 all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) ed euro 1.500.000,00 quale riconoscimento agli Ambiti territoriali per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti;

Considerato altresì che la citata D.G.R. prevede all'Allegato A la definizione, attraverso una manifestazione d'interesse emanata dagli Ambiti Territoriali, di un elenco di soggetti che si candidino ad offrire i servizi di cui al punto 2a) «Bonus Servizi»;

Dato atto che nel mese di gennaio 2020 è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro con gli Ambiti per la definizione della manifestazione di interesse;

Considerati gli esiti del gruppo di lavoro che ha condiviso la bozza di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che gli Ambiti dovranno trasmettere all'ATS di riferimento a mezzo PEC gli esiti della manifestazione di interesse per la definizione dell'elenco regionale entro il 15 aprile 2020 e che con successivo provvedimento sarà approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte delle famiglie;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Richiamati la l.r. 20/2008, i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura e in particolare il III, IX e X Provvedimento Organizzativo 2019;

DECRETA

1. di approvare il modello di manifestazione di interesse di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli Ambiti dovranno trasmettere all'ATS di riferimento a mezzo PEC gli esiti della manifestazione di interesse per la definizione dell'elenco regionale entro il 15 aprile 2020 e che con successivo provvedimento sarà approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte delle famiglie;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La dirigente
Clara Sabatini

— • —

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
CANDIDATI AD OFFRIRE I SERVIZI A SUPPORTO DELLE COMPETENZE GENITORIALI E
DELL'AUMENTO DEL BENESSERE DEL BAMBINO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "DOTE
INFANZIA"
DGR 2599/2019**

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Col presente Avviso l'Ambito di intende individuare soggetti che si candidino ad offrire servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell'aumento del benessere del bambino al fine della costituzione dell'elenco regionale di cui all'allegato A della DGR 2599/2019 punto "2a" - Bonus Servizi nell'ambito dell'iniziativa "Dote infanzia".

L'iniziativa sperimentale, che individua quale target i minori che nell'anno 2020 compiono l'età di 4 anni, ha l'obiettivo di prevenire e contrastare le condizioni di vulnerabilità economica e sociale delle famiglie intervenendo sui minori nella fase prescolare attraverso l'offerta di beni e servizi per lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo dei bambini.

La linea di azione "Bonus servizi" prevede:

- 1) servizi di consulenza, anche a domicilio, sulla gestione e l'educazione del bambino;
- 2) attività ludiche e artistico-creative per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo del minore ("gioco intelligente") e per favorire il legame e la relazione supportiva genitore-bambino o caregiver-bambino;
- 3) attività ludiche in ambito creativo, musicale e sportivo;
- 4) attività per il contatto con le lingue straniere e l'apprendimento linguistico precoce.

2. DESTINATARI DELL'AVVISO

Sono soggetti destinatari del presente avviso gli enti pubblici e privati profit e non profit operanti sul territorio lombardo, compresi tutti gli enti che svolgono servizi a favore delle famiglie.

3. REQUISITI

Gli enti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale e/o operativa in Lombardia;
- b) svolgimento di attività nel settore di pertinenza del servizio per il quale si presenta candidatura da almeno due anni;
- c) rispetto del/i C.C.N.L. vigenti e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- d) rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
- e) iscrizione nei registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali (iscrizione, se impresa, al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio territorialmente competente; se cooperativa sociale iscrizione all'albo nazionale o regionale delle cooperative sociali; se ente del terzo settore, nelle more dell'applicazione del D.Lgs. 117/2017, iscrizione al registro nazionale/regionale dell'associazionismo e del volontariato, anagrafe nazionale delle ONLUS, registro delle associazioni di promozione sociale, registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e registri assimilati);

- f) per i servizi relativi alle tipologie 1 e 2: presenza di figure professionali con formazione specifica e adeguata esperienza rispetto al servizio per il quale si presenta candidatura, attestata da una breve scheda descrittiva (obiettivi, modalità di organizzazione della proposta, personale impiegato e relative qualifiche/competenze) in cui si dettaglia il servizio e si esplicitano le finalità (max 1 cartella word);

Il legale rappresentante e tutti soggetti titolari di cariche sociali degli enti candidati devono inoltre essere in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e affidabilità morale come da autodichiarazione ex art.47 D.P.R. 445/2000 in allegato.

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE

L'ente interessato deve presentare la domanda secondo il modello allegato al presente avviso.

La domanda, sottoscritta e resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario (se non sottoscritta digitalmente) e deve pervenire entro e non oltre il giornoalle ore ed essere indirizzata all'Ambito di..... tramite PEC, al seguente indirizzo o consegnata direttamente al protocollo dell'Ambito (indicare indirizzo e orari di apertura)

L'assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporterà la non accettazione della domanda.

L'Ambito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

La valutazione delle domande verrà effettuata d'ufficio, mediante verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

Nel caso in cui l'ente che presenta la domanda abbia più sedi operative la domanda deve essere presentata una sola volta presso l'Ambito di riferimento della propria sede legale, indicando tutte le sedi operative presso le quali si intende offrire il servizio.

5. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

A seguito della candidatura e dell'istruttoria da parte degli Ambiti viene definito un elenco di soggetti erogatori a livello regionale.

La famiglia che presenta domanda per la misura, tramite il sistema regionale Bandi On Line, sceglie l'erogatore del servizio e riceve comunicazione dell'importo massimo riconosciuto a seguito di validazione della domanda da parte dell'Ambito. La comunicazione con l'importo massimo validato viene inviata anche all'ente erogatore agli indirizzi mail indicati nella domanda di candidatura.

La famiglia, entro 6 mesi dalla validazione della domanda, procede direttamente presso l'erogatore alla richiesta del servizio, pagando la quota a suo carico.

Gli enti erogatori dei servizi, a seguito della presentazione all'Ambito della documentazione prevista che sarà approvata da Regione Lombardia con successivo decreto, ricevono dagli Ambiti territoriali, su delega della famiglia, la quota residua spettante (80% del costo del servizio sino all'importo massimo definito dalla DGR 2599/2019).

Qualora un soggetto intenda recedere dall'elenco è tenuto a darne comunicazione all'Ambito e a Regione Lombardia a mezzo PEC agli indirizzi _____ e famiglia@pec.regione.lombardia.it.

6. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al comune capofila di ambito - tel oppure inviare una email al seguente indirizzo:@.....it

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sono integralmente pubblicati sul portale

ALLEGATI

Modello di domanda

Domanda per l'iscrizione all'elenco dei soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell'aumento del benessere del bambino nell'ambito dell'iniziativa "Dote infanzia" - DGR 2599/2019

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)

Il Sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ (____) CAP _____ via _____ n. _____

in qualità di

- legale rappresentante
 soggetto delegato (*allegare delega*)

dell'Ente (*denominazione Ente*): _____

con sede legale nel Comune di _____ (____) CAP _____

via _____ n. _____

CF _____ PARTITA IVA _____

Indirizzo PEC:

Indirizzo email del referente:

DICHIARA

1. di essere Ente (*selezionare la casistica*)

- Privato Profit
 Privato Non profit
 Pubblico

Ente accreditato quale unità d'offerta sociale o sociosanitaria in regolare esercizio

- Si _____ (*indicare tipologia di servizio*)
 - No _____

2. di avere sede legale e/o operativa in Lombardia
 3. di essere iscritto al seguente registro _____
 con numero _____
 4. di svolgere attività nel settore di pertinenza del servizio per il quale si presenta candidatura da almeno due anni;
 5. **(solo per gli enti che si candidino ad offrire tipologie di servizi 1 e 2)** di impiegare figure professionali con idonea qualifica professionale rispetto al servizio per il quale si presenta candidatura attestata da una breve scheda descrittiva (*da allegare - max 1 cartella word*);
 6. di impiegare personale nel rispetto del/i C.C.N.L. vigenti e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
 7. di rispettare della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
 8. che il/i soggetto/i titolare/i di cariche sociali attualmente in carica, è/sono:

| Nome e cognome | Data e luogo di nascita | Codice Fiscale | Indirizzo di residenza (comprensivo di CAP e Comune) | Carica rivestita |
|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

9. che l'Ente non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

DICHIARA

- di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti specificati al c. 3 dell'art. 80, e sopraindicati ai numeri 2, 3 e 4, ha/hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero, con riferimento a quanto sopra

che (1) _____ è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e precisamente:

(2) _____

e che l'Ente ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

(1) Indicare nome e cognome del soggetto

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

- di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti attualmente in carica e sopraindicati ai numeri 3 e 5;

- di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti *(per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016)*;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

CHIEDE PERTANTO

di essere inserito nell'elenco dei soggetti erogatori dei servizi rivolti a minori che compiono 4 anni nell'anno 2020 a supporto delle competenze genitoriali e dell'aumento del benessere del bambino dell'ambito dell'iniziativa "Dote infanzia" di cui all'allegato A della DGR 2599 punto "2a" - Bonus Servizi

per il seguente servizio e le seguenti sedi operative:

– **Servizi di consulenza, anche a domicilio, sulla gestione e l'educazione del bambino**

| Titolo servizio (max 130 caratteri) | Sede operativa di | Indirizzo | Comune |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

– **Attività ludiche e artistico-creative per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo del minore ("gioco intelligente") e per favorire il legame e la relazione supportiva genitore-bambino o caregiver-bambino**

| Titolo servizio (max 130 caratteri) | Sede operativa di | Indirizzo | Comune |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

– **Attività ludiche in ambito creativo, musicale e sportivo**

| Titolo servizio (max 130 caratteri) | Sede operativa di | Indirizzo | Comune |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

– **Attività per il contatto con le lingue straniere e l'apprendimento linguistico precoce**

| Titolo servizio (max 130 caratteri) | Sede operativa di | Indirizzo | Comune |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

L'ente dichiara di essere consapevole di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata.

Luogo e Data _____

Il Legale Rappresentante o Soggetto
delegato

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 13 febbraio 2020 - n. 1763

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2019 e anni successivi

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 9219 del 16 dicembre 2019 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il decreto MIPAAF n. 497 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che individua tra l'altro la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello Sviluppo Rurale;

Visto il decreto MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» che definisce a livello nazionale, tra l'altro, l'attività agricola;

Vista la d.g.r. n. XI/1156 del 21 gennaio 2019 relativa alla «Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 4 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013 con cui si è modificato il periodo minimo di pascolamento da 45 a 60 giorni;

Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;

Visto il d.d.s. 19 febbraio 2019 - n. 2046 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2019 per la misura 12 sottomisura 12.1 pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000 - e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 ed in particolare degli articoli 63 e 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che l'art. 24 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019 demanda a provvedimenti regionali l'individuazione:

- delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle misure/sottomisure;
- dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto;
- di ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- di eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento denominato «PSR 2014-2020 - Misura 12 - Sottomisura 12.01 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000: riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità - anno 2019 e anni successivi», che stabilisce:

- le sanzioni amministrative erogate in caso di inadempienza degli obblighi generali previsti dall'articolo 13 del Reg. UE n. 809/2014, dall'articolo 72 par. 1 del Reg. UE n. 1306/2013 e dall'articolo 19 bis del Reg. UE n. 640/2014 e s.m.i.;
- le percentuali di riduzione e i casi di esclusione dal premio a seguito di inadempienze agli impegni o altri obblighi previsti dal bando della Misura 12 - Sottomisura 12.1, calcolate in base alla gravità, entità e durata.

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1:

- è stato predisposto di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;
- disciplina in forma univoca ed organica l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi, riferite alle operazioni della sottomisura 12.1;

Acquisito via e-mail in data 10 febbraio 2020 il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/1574 del 19 aprile 2019;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 «PSR 2014-2020 - Misura 12 Sottomisura 12.1 »Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000: riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità - anno 2019 e anni successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione «Monitoraggio e Valutazione» - sottosezione «Quadro sanzionatorio»;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Rita Cristina De Ponti

Allegato 1



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



PSR 2014 - 2020
MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.01 “PAGAMENTO
COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000”
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI, ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’
ANNO 2019 E ANNI SUCCESSIVI

SOMMARIO

1. PREMESSA

PARTE GENERALE

2. DEFINIZIONI

3. OBBLIGHI GENERALI

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL'ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. (UE) N. 640/2014

5. CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

5.1 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

5.2 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI INADEMPIENZE DEFINITE GRAVI

5.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

PARTE SPECIFICA

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

8 IMPEGNI DI MISURA

8.1. IMPEGNI DI MISURA SPECIFICI PER LE DIVERSE OPERAZIONI

8.2. IMPEGNI DI MISURA COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI: MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

1. PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, dà attuazione al regolamento (UE) n. 640/2014, individuando, tra l'altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al regolamento. (UE) n. 1305/2013 e, all'art. 24 *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”*, demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) delle Regioni e Province Autonome l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 497/2019;
- c) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Il presente documento disciplina pertanto a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del sopracitato DM n. 497/2019, con riferimento alla Misura 12, Sottomisura 12.01 *“Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020).

Tale sottomisura è composta da 5 operazioni:

- Operazione 12.1.01 – Salvaguardia di torbiere;
- Operazione 12.1.02 – Conservazione di canneti, cariceti, molinieti;
- Operazione 12.1.03 – Conservazione di coperture erbacee seminaturali;
- Operazione 12.1.04 – Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica;
- Operazione 12.1.05 – Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000.

Il documento riassume tutte le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario.

L'applicazione di tali riduzioni/esclusioni avviene secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse così come previsto all'art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non si applicano alla Sottomisura 12.1.

Il documento è stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

PARTE GENERALE

2. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI SOSTEGNO – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. UE n. 1305/2013.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014-2020. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dal premio fino all'esclusione.

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ – è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile all'impegno di misura sottoscritto dal beneficiario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO DI COLTURA – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta con la domanda di aiuto/pagamento.

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (Reg. UE n. 640/2014 art. 2 paragrafo 1, punto 23, lettera b)).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le inadempienze rilevate. Il montante può essere rappresentato dall'importo dovuto per la Misura, Sottomisura, Operazione o gruppo coltura.

INADEMPIENZA – è un mancato rispetto degli impegni o degli obblighi.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA – è calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED – Gravità, Entità, Durata.

AZIONE CORRETTIVA – in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo II – Controlli Amministrativi nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale sistema è completato da controlli in loco.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo III – Controllo in loco nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale controllo a campione può realizzarsi come controllo documentale, su documentazione materiale o digitale, e come controllo in campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

SIS.CO (Sistema delle Conoscenze) – Sistema Informativo di Regione Lombardia per l'Agricoltura, che rappresenta lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

Struttura AFCP – Struttura "Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi" della Regione Lombardia.

3. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

| TABELLA 1 – INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI GENERALI | | |
|--|--|--------------------------------------|
| TIPOLOGIE OBBLIGHI | TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA | MONTANTE A CUI SI APPLICA LASANZIONE |
| Presentazione delle domande di sostegno/pagamento entro la scadenza dei termini (Reg. UE n. 809/2014, art. 13) | Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014) | Sottomisura |
| Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (Reg. UE n. 1306/2013, art. 72, par. 1) | Riduzione (art. 16 del Reg. (UE) n. 640/2014). | Sottomisura |
| Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di sostegno/pagamento | Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 1 comma 7 del Reg. (UE) n. 1393/2016, che introduce l'art. 19 bis nel Reg. UE n. 640/2014). | Gruppo coltura |

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le domande annuali di sostegno/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE n. 640/2014, se per un dato anno un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

In Regione Lombardia, la riduzione dell'importo spettante è stata così determinata:

(sup tot dichiarata in domanda) – (sup tot dichiarata in domanda + sup. tot. non dichiarata) = X

- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è ≤ 3% → nessuna riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 3% e ≤ 15% → 1% riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 15% → 3% riduzione.

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo coltura. Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli amministrativi e/o in loco.

Secondo l'art. 1, comma 7) del Reg. UE n. 1393/2016, che ha previsto l'inserimento dell'art. 19 bis nel Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazione il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di coltura, con le seguenti modalità.

| TABELLA 2 – SOVRA DICHIARAZIONE - ART. 19 bis – REG. UE N. 640/2014 | |
|--|---|
| DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA | RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE |
| 1) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta inferiore o uguale al 3% o a 2 ha | Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa |
| 2) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% o a 2 ha | Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata e ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA). |
| 3) Se la sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2), è stata calcolata per la prima volta ¹ e la percentuale di difformità è inferiore o uguale al 10% | Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e ridotto di una quota pari a 0,75 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE RIDOTTA). NB: nel caso di più gruppi di coltura richiesti in domanda la sanzione ridotta può essere applicata soltanto se tutti i gruppi di coltura rientrano nella casistica del punto 3. |
| 4) Se in un dato anno è stata erogata una sanzione amministrativa ridotta (es ANNO CAMPAGNA 2017) così come calcolata al precedente punto 3), e in un altro anno del periodo di programmazione (es. ANNO CAMPAGNA 2018 o 2019 o 2020) si rileva che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a livello di gruppo di coltura è superiore al 3% o a 2 ha (anche se non relativo al gruppo di coltura su cui è stata rilevata al precedente controllo la casistica di cui al punto 3) | Il premio per l'anno in cui è stata rilevata per la seconda volta la differenza di superficie (ANNO campagna 2018 o 2019 o 2020) viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA). Inoltre il beneficiario deve versare l'importo corrispondente alla quota calcolata sulla base della sanzione ridotta relativa alla precedente annualità (ANNO CAMPAGNA 2017). |

- Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata – sup. determinata) /sup. determinata -

La sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra (superficie dichiarata) e (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla **"TABELLA 2 SOVRA DICHIARAZIONE, ART. 19 bis REG. UE N. 640/2014"** qualora, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

¹ Per la prima volta si intende a partire dall'anno di domanda 2016.

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL'ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima, si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo in coerenza con quanto previsto dall'allegato 4 del DM n. 497/2019.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppi di impegni. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all'operazione oppure all'intera misura, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|------------------|--------------------------|
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |
| 3,00 <= x < 5,00 | 5% |
| x >= 5,00 | 10% |

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato al successivo paragrafo 4.1, e si determina la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti ai gruppi coltura o all'operazione o alla misura.

Per la misura 12 il montante è sempre l'operazione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in % da applicare ad uno stesso montante, qualora sia riscontrata la violazione di più gruppi di impegni afferenti.

| Gruppo di impegni | Impegni di Misura | Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura | Media GED dei singoli impegni | Somma medie singoli impegni | % decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni | Montante a cui si applica la sanzione amministrativa |
|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| IMPEGNO VIOLATO A | Impegno A | G=3, E=1, D=5 | 3 | 3+3,66+1=7,66 | 10% | Operazione |
| | Impegno A2 | G=5, E=3, D=3 | 3,66 | | | |
| | Impegno A3 | G=1, E=1, D=1 | 1 | | | |
| IMPEGNO VIOLATO C | Impegno C | G=1, E=1, D=1 | 1 | 1+1=2 | 3% | Operazione |
| | Impegno C2 | G=1, E=1, D=1 | 1 | | | |

Per il montante “Operazione” la percentuale di decurtazione da applicare al premio “Operazione” è pari a 13%;

Gli impegni violati possono essere riferiti a impegni specifici di Misura e ai criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all’attività agricola minima.

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REG. (UE) N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell’ambito del periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento. Qualora sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente ed escluso per l’anno successivo, come specificato al successivo paragrafo 5.2.

Un’inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (GED = 5-5-5) e l’inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi oppure quando si ha la ripetizione di una violazione dell’impegno di misura e contemporaneamente del relativo impegno pertinente di condizionalità.

Nel caso di ripetizione di un’inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

5. CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

5.1 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

In caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell'ambito del PSR 2014-2020, il beneficiario viene escluso dal premio, con relativa revoca degli importi già erogati nell'anno dell'accertamento (cfr. art. 59, comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013).

5.2 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI INADEMPIENZE DEFINITE GRAVI

Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo** con relativa revoca degli importi già erogati nell'anno dell'accertamento:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una medesima infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 17 del DM n. 497/2019);
2. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione della stessa infrazione relativa ad uno o più impegni di misura E contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili (art. 17 del DM n. 497/2019);
3. rilevazione di prove false dichiarate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 35 comma 6 del Reg. (UE) n. 640/2014);

5.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

Nei casi in cui sia accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali di condizionalità a carico dello stesso beneficiario, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 8 del D.M. 497/2019: l'inadempienza intenzionale viene considerata estrema in termini di portata, gravità o durata, così come previsto dall'art. 75 del Reg. UE n. 809/2014.

Al beneficiario saranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni:

- percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione delle infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la violazione;
- esclusione dal pagamento per la Misura 12 nell'anno civile successivo all'anno di accertamento della violazione, senza però revoca degli importi già erogati.

PARTE SPECIFICA

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui ai precedenti paragrafi, possono essere applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando della misura 12 – sottomisura 12.01, per le operazioni 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03, 12.1.04 e 12.1.05 per il mancato rispetto di:

- ✓ Condizioni di ammissibilità
- ✓ Obblighi di condizionalità
- ✓ Impegni di Misura specifici per le diverse operazioni
- ✓ Impegni di Misura comuni a tutte le operazioni: Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il soddisfacimento delle *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ* previste dal bando delle differenti Operazioni è verificato sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ricevibilità/ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Le condizioni di ammissibilità riportate nel bando vengono verificate sul 100% delle domande di sostegno/pagamento. I controlli sono effettuati tramite il sistema informativo di Regione Lombardia (SISCO). In SISCO confluiscono tutti i dati e le informazioni contenute in diverse banche dati (es. registro Imprese della Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, Catasto Terreni del Ministero delle Finanze, Sistema informativo geografico (GIS) con rilevazione fotografiche fornite da SIAN, Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità).

Al momento della presentazione della domanda elettronica su SISCO, il sistema informativo effettua i controlli riportati nella seguente Tabella 3. Tali controlli verificano la ricevibilità/ammissibilità della domanda e delle operazioni richieste a premio.

Si precisa che alcuni dei suddetti controlli vengono ripetuti durante le fasi istruttorie di pagamento dell'anticipo e del saldo; le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comportano l'esclusione dal premio sul montante (sottomisura, operazione) così come indicato nella prima colonna della seguente Tabella 3.

| TABELLA 3 - PSR 2014-2020 | | | | |
|--|--|----|----|----|
| MISURA 12- Sottomisura 12.01 "PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000" | | | | |
| CHECKLIST DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ' | | | | |
| ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE | n. Domanda: | | | |
| | CUAA azienda: | | | |
| | Ragione sociale: | | | |
| | Indirizzo: C.A.P. | | | |
| | Comune/Provincia | | | |
| MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE | Tipologia di Domanda | | | |
| (Sottomisura 12.1) | Domanda presentata entro i termini | SI | NO | |
| (Sottomisura 12.1) | Domanda presentata in ritardo con riduzione percentuale dell'aiuto | SI | NO | |
| (Sottomisura 12.1) | Presenza della firma digitale | SI | NO | |
| (Sottomisura 12.1) | Il richiedente è titolare di una P.IVA aperta alla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | SI | NO | |
| (O) - PARTICELLA | Le particelle richieste a premio sono regolarmente condotte nel periodo di riferimento | SI | NO | |
| | Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.01 "salvaguardia di torbiere" | SI | NO | |
| | Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.02 "conservazione di canneti, cariceti, molinieti" | SI | NO | |
| | Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.03 "conservazione di coperture erbacee seminaturali" | SI | NO | |
| | Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.04 "gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica" | SI | NO | |
| | Il richiedente ha aderito all'Operazione 12.1.05 "gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) nelle zone Natura 2000" | SI | NO | |
| (O) | Operazione 12.1.01 "salvaguardia di torbiere" il richiedente ha un codice di allevamento bovino/bufalino, equino, ovino, caprino | SI | NO | NP |
| (O) | Operazione 12.1.01 : Il centro aziendale zootecnico è sito in Lombardia | SI | NO | NP |
| (O) | Operazione 12.1.01 : Il codice allevamento è intestato al richiedente con codice di allevamento attivo | SI | NO | NP |
| (O) | Operazione 12.1.01 : La consistenza media dichiarata dell'allevamento è > 0 nell'anno in corso | SI | NO | NP |
| (O) | Il richiedente che ha aderito all'operazione 12.1.05 non è iscritto all'elenco degli operatori biologici | SI | NO | NP |
| (O) - PARTICELLA | Le particelle richieste a premio ricadono totalmente o parzialmente negli Habitat ricadenti nei siti Natura 2000 ammissibili così come individuati dal bando | SI | NO | |
| | I codici coltura rientrano tra quelli ammissibili e sono correttamente abbinati alla relativa operazione | SI | NO | |
| (O) | E' rispettata la Superficie minima di ammissibilità per le singole operazioni richieste | SI | NO | |

7 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

I beneficiari della Misura 12 sono tenuti al rispetto degli obblighi di *CONDIZIONALITÀ* previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

8 IMPEGNI DI MISURA

Gli impegni di misura si dividono in:

- Impegni di Misura specifici per le diverse operazioni;
- Impegni di Misura comuni a tutte le operazioni: Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima.

Per ciascun impegno di misura sono state predisposte delle tabelle che riportano gli impegni di Misura, accorpati per "gruppo di impegni" affini che sono verificati dai funzionari della Struttura AFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

8.1. IMPEGNI DI MISURA SPECIFICI PER LE DIVERSE OPERAZIONI

Di seguito si riportano le tabelle che riepilogano gli impegni specifici previsti dal bando per le singole operazioni.

- ❖ **TABELLA 4:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.01 "SALVAGUARDIA DI TORBIERE" (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- ❖ **TABELLA 5:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.02 "CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI" (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- ❖ **TABELLA 6:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.03 "CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI" (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- ❖ **TABELLA 7:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.04 "GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA" (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE
- ❖ **TABELLA 8:** MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.05 "GESTIONE PIU' SOSTENIBILE DEGLI INPUT CHIMICI (PRODOTTI FITOSANITARI) A TUTELA DELLE ZONE NATURA 2000" (PSR 2014 - 2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

Tabella 4: MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 – OPERAZIONE 12.1.01 “SALVAGUARDIA DI TORBIERE” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|---|--|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | | |
| DIVIETO DI PASCOLAMENTO | Divieto di pascolamento sulle torbiere E Presenza di tracce di pascolamento nelle aree esterne alla SOI (torbiera) | | (3): Superficie violata inferiore o uguale al 5 % della SOI (Torbiera) (5): Superficie violata superiore al 5% della SOI (Torbiera) | (5) | (5) | | Operazione Se la superficie violata è > o uguale al 10% della SOI, il premio non viene riconosciuto. OPPURE Assenza di pascolamento nelle aree esterne alla SOI |
| POSATURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE | Posatura di recinzioni elettrificate fisse per tutto il periodo di pascolamento e mantenute in efficienza | | (3): recinzioni presenti ma non mantenute in efficienza (5): mancata posatura di recinzioni ² | Segue l'entità | Segue l'entità | | Operazione |
| DOCUMENTAZIONE PREVISTA | Presenza di copia del modello 7 o del modello 4, rilasciato da ATS e del registro di alpeggio | | (5) | (5) | (5) | | Operazione |

² Qualora ci fossero più superfici a pascolo da recintare, la mancata posatura di recinzioni anche in una sola di queste superfici si configura come infrazione per tutta la superficie richiesta a premio.

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|--|---|-------------------|---|---|----------------|---------------------------------------|--|
| 3- COLOCAZIONE TRAPPOLE PER DIABROTICA | Corretta collocazione delle trappole sulle piante (DIABROTICA) | | (3) | (3) | (3) | | Operazione |
| 4 - REGISTRAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DIABROTICA | Registrazione dei dati di monitoraggio secondo le modalità indicate dal bando | | (1): Fino al 5% di mancata registrazione dei rilievi <u>per trappola e per settimana</u> sul totale di registrazioni previsto per singola settimana (3): dal 5% (compreso) al 10% di mancata registrazione dei rilievi <u>per trappola e per settimana</u> sul totale di registrazioni previsto per singola settimana (5): > del 10% (compreso) di mancata registrazione dei rilievi <u>per trappola e per settimana</u> sul totale di registrazioni previsto per singola settimana | (3): Registrazione incompleta per 1 o 2 settimane (5): Registrazione incompleta per più di 2 settimane | Segue l'entità | | Operazione Il premio non viene riconosciuto se la registrazione settimanale dei dati di monitoraggio è incompleta per un numero di registrazioni superiore al 50% rispetto al totale delle registrazioni previste per settimana. |
| 5 - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA - DIABROTICA | Mappa con indicato il posizionamento delle trappole OPPURE foto georeferenziata del posizionamento di ogni trappola | | (5) | (5) | (5) | | Operazione |

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|--|---|-------------------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|--|
| 9 - REGISTRAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DI ELATERIDI | Registrazione dei dati di monitoraggio secondo le modalità indicate dal bando | | <p>(1): Fino al 5% di mancata registrazione dei rilievi sul totale di registrazioni previste.</p> <p>(3): dal 5% (compreso) al 10% di mancata registrazione dei rilievi sul totale di registrazioni previste.</p> <p>(5): > del 10% (compreso) di mancata registrazione dei rilievi sul totale di registrazioni previste.</p> | Segue l'entità | Segue l'entità | | Operazione |
| 10 - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA - ELATERIDI | Mappa con indicato il posizionamento delle trappole OPPURE foto georeferenziata del posizionamento di ogni trappola | | (5) | (5) | (5) | | Operazione |
| 11 - TRATTAMENTI FITOSANITARI SOLO IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA' | Non effettuare trattamenti fitosanitari se non è stata superata la soglia di intervento | | | | | | Operazione Il premio non viene riconosciuto |
| | DIABROTICA: utilizzo di geodisinfestanti per la protezione delle radici dalle larve subordinato agli esiti del monitoraggio aziendale condotto l'anno precedente ³ | | | | | | Operazione Il premio non viene riconosciuto |

³ Tale impegno viene verificato solo se l'anno precedente all'anno del controllo, il beneficiario ha presentato domanda per l'operazione 12.1.05.

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|---|--|-------------------|--------|---------|---|---|---------------------------------------|
| 12 - REGISTRAZIONE DATI SU MODULISTICA DA BANDO | Registrazione dei dati di monitoraggio su schede di monitoraggio secondo il fac simile di registrazione previsto dal bando | | (1) | (1) | (1) | | Operazione |
| | | | | | | | |
| 13 - MISURE DI MITIGAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI | Utilizzare metodologie di distribuzione che consentano di ridurre la deriva di almeno il 30% | | (1) | (1) | (1) | | Operazione |
| | Rispettare le misure di mitigazione dei seguenti principi attivi utilizzati sul mais e previsti dal capitolo 7.2 della DGR n. 1376/19 "Approvazione linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari": - Terbutilazina - Glyphosate - Bentazone - Flufenacet - Sulcotrione - Metolachlor ed S-Metolachlor - Piretroidi ed esteri fosforici | | (5) | (5) | (3): non rispetto della misura di mitigazione per 1 solo principio attivo (5) non rispetto della misura di mitigazione per 2 o più principi attivi | CGO 10 Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato | Operazione |

8.2. IMPEGNI DI MISURA COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI: MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Di seguito si riportano la **Tabella 9** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE e **Tabella 10** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO e ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE" relative ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima previsti dal Regolamento UE n. 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c), declinati a livello:

- nazionale dal decreto MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018;
- regionale dalla DGR n. XI/1156 del 21 gennaio 2019 relativa alla "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 4 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. UE n. 1307/2013*".

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Sottomisura 12.1, gli impegni elencati in ciascuna tabella sono considerati come un unico gruppo di impegni e vengono verificati a livello di SOI, con l'eccezione dell'operazione 12.1.01 la cui verifica viene effettuata a livello di SAU a pascolo.

| TABELLA 9 | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE | | | | |
| ELENCO IMPEGNI | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE |
| | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | |
| <p>TUTTE LE COLTURE (compresi i terreni a riposo) e le COLTURE PERMANENTI L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica è idonea a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi • limitare la diffusione delle infestanti • mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali <p>PRATO PERMANENTE diverso dal pascolo: effettuare almeno uno sfalcio l'anno che non danneggi il cotico erboso con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione</p> | (5) | (5) | (5) | <p>Operazione</p> <p>Se la superficie interessata dalla violazione supera il 10% della SOI riferita ad un dato gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.</p> |

| TABELLA 10 VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO e ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE ⁴ | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| ELENCO IMPEGNI | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE |
| | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | |
| PRATO PERMANENTE inteso come pascolo: Almeno uno sfalcio annuale O Altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo O Pascolamento (unica pratica valida per i pascoli magri) rispettando: - <u>Carico minimo 0,2 UB/ha</u> (tale carico è riferito all'anno di presentazione della domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente). E - <u>Durata del pascolamento</u> (complessivamente pari ad almeno 60 giorni anche non consecutivi) | | | | Operazione Se sulla SOI a pascolo/prato permanente non viene effettuata alcuna pratica agronomica o il pascolamento NON rispetta i parametri del carico minimo e della durata minima di pascolamento, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio. ECCEZIONE PER L'OPERAZIONE 12.1.01 SUL PASCOLAMENTO: Se sulla SAU a pascolo, il pascolamento NON rispetta i parametri del carico minimo e della durata minima di pascolamento, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio. |

⁴ Prati permanenti naturalmente mantenuti con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore: ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt; ALPI ORIENTALI = 1800 mt; APPENNINI = 1700 mt

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1715

Bando Hub «Sostegno all'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub», in attuazione della d.g.r. n. XI/2047 del 31 luglio 2019 (d.d.u.o. n. 14100 del 3 ottobre 2019). Concessione dei contributi in relazione alle domande ammesse con il dduo n. 18346 del 13 dicembre 2019 e approvazione dei relativi impegni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per:

- l'aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;
- l'integrazione tra produzione, servizi e tecnologia in ottica Industria 4.0 (anche tramite Digital Innovation Hub, Competence Center, cluster tecnologici lombardi, etc.), garantendo in questo contesto le condizioni abilitanti a tale sviluppo, in ottica regionale, sovra regionale e internazionale;

Richiamata la d.g.r. n. XI/2047 del 31 luglio 2019 con la quale è stata approvata la misura «Sostegno all'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub» e la relativa dotazione finanziaria;

Dato atto che con la succitata d.g.r. n. 2047/2019 è stata demandata al Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione del relativo bando ai sensi del Reg. 1407/2013, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamato il d.d.u.o. n. 14100 del 03 ottobre 2019 che in attuazione dei criteri applicativi approvati con la sopra citata d.g.r. n. 2047/2019 ha approvato il «Bando HUB - Sostegno all'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub»;

Visto il d.d.g. n. 16447 del 14 novembre 2019 con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione, per la valutazione delle domande presentate a valere sul «Bando HUB»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 18346 del 13 dicembre 2019, con il quale:

1. è stata approvata a valere sul bando HUB «Sostegno all'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub» la «Graduatoria domande ammesse» (Allegato A) e l'«Elenco domande non ammesse» (Allegato B);
2. è stata prorogata dal 31 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 il termine per la prima rendicontazione intermedia

delle spese correnti sostenute (fatturate e quietanzate) nel 2019 di cui all'art. C.4.b. «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del bando;

3. è stato rinviato a successivo atto la concessione dei contributi e la relativa assunzione degli impegni dei contributi concessi ai soggetti beneficiari di cui al predetto Allegato A, in attesa della decorrenza per tutti i soggetti beneficiari del termine dei 30 giorni di cui all'art. 88, comma 4-bis del citato d.lgs. 159/2011 (codice antimafia);

Dato atto che sono state dichiarate ammesse le seguenti domande di contributo:

- domanda id 17522 presentata da Confindustria Lombardia - Digital innovation hub DIH Lombardia;
- domanda id 17551 presentata da Confartigianato Imprese Lombardia, con i seguenti digital innovation hub:
 - Confartigianato Imprese Lombardia;
 - Confartigianato Imprese Lecco;
 - Confartigianato Imprese Como;
 - Confartigianato Imprese Bergamo;
 - Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia orientale
 - Apa Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza;
- domanda id 17587 presentata da CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Lombardia, con i seguenti digital innovation hub:
 - Servizi Associativi CNA Milano srl con socio unico
 - Consorzio CNA Servizi Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia orientale
 - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione del Lario e della Brianza;

Ricordato che l'agevolazione è concessa in Regime de minimis nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Precisato che ai sensi dell'art. B.1) «Caratteristiche dell'agevolazione» del bando HUB l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili nel limite massimo di euro 200.000,00, con un investimento minimo pari ad euro 100.000,00;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. n. XI/2047 del 31 luglio 2019:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non è prevista la cumulabilità degli incentivi della misura con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Dato atto che i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), si è provveduto a richiedere, il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011, per i seguenti soggetti, che nel presente decreto sono oggetto di concessione di contributo;

- Dih lombardia: una richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0255335_20191205 e un nulla osta del 5 dicembre 2019;

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

- Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia orientale: quattro nulla osta del 6 dicembre 2019, richieste PR_BSUTG_Ingresso_0076293_20191206 e PR_BSUTG_Ingresso_0076293_20191206;
- Servizi Associativi CNA Milano s.r.l. con socio unico: richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0254799_20191205;

Considerato che sono pervenuti i nulla osta per tutti gli altri soggetti che nel presente decreto sono oggetto di concessione di contributo;

Richiamato l'art. 88, comma 4-bis del sopra citato d.lgs. 159/2011 il quale stabilisce che:

- decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia, si procede alla concessione dell'agevolazione, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle autocertificazioni di cui all'articolo 89 del medesimo decreto legislativo;
- in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui, successivamente, sia rilasciata attraverso la BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;

Dato atto che sono state acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011, agli atti della scrivente Unità organizzativa;

Visti:

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n.234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- ai fini di quanto disposto dal suddetto decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 alla misura è stato assegnato il seguente codice identificativo CAR 10286;
- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della UO Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese;
- sono state effettuate, ai sensi dell'art. 9 e 14 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis) ed è stato ottenuto il rilascio per tutti i soggetti beneficiari dei codici identificativi «Codici Concessione RNA - COR», relativi ai benefici concessi con il presente provvedimento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell'Allegato A «Domande ammesse a concessione di contributo - bando Hub» unitamente all'elenco dei soggetti beneficiari e al contributo concesso;
- si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare l'Allegato A «Domande ammesse a concessione di contributo - bando Hub», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento assumendone i relativi impegni, per un importo complessivo di euro 335.146,00 di cui Euro 296.396,00 in conto corrente nel 2020 e 38.750,00 in conto capitale nel 2021;
- di considerare il contributo accettato dai Soggetti beneficiari, elencati nell'Allegato A, con la comunicazione del presente provvedimento, dal momento che l'art. C.4.a. «Accettazione del contributo» del bando prevede che dopo la comunicazione del decreto di concessione dell'agevolazione, al soggetto Capofila non saranno richiesti ulteriori adempimenti connessi all'accettazione del contributo, fatta salva la possibilità per i soggetti Capofila di

comunicare la mancata accettazione entro 30 giorni dalla comunicazione stessa;

- di concedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88 e 89 del d.lgs. 159/2011, i contributi ai beneficiari per i quali non è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, come puntualmente individuati nel citato Allegato A;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018» con cui, tra l'altro con decorrenza dal 1 luglio 2018, è stato nominato Cesare Meletti quale dirigente della UO Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

- di approvare l'Allegato A «Domande ammesse a concessione di contributo - bando Hub», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di considerare il contributo accettato dai Soggetti beneficiari, elencati nell'Allegato A, con la comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. C.4.a. «Accettazione del contributo» del bando;
- di concedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88 e 89 del d.lgs. 159/2011, i contributi ai beneficiari per i quali non è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, come puntualmente individuati nel citato Allegato A;

4. di stabilire che, nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA la comunicazione antimafia interdittiva attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, si provvederà all'adozione del provvedimento di decadenza del contributo e contestuale richiesta di restituzione delle eventuali somme già ricevute ai sensi dell'art. D.2 del bando HUB;

5. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

| Beneficiario/ Ruolo | Codice | Capitolo | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO S.R.L. CON UNICO SOCIO | 988453 | 14.01.104.8347 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORZIO C.N.A. SERVIZI | 86598 | 14.01.104.8347 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDO DIH - CONTRIBUTO 2020 | 60395 | 14.01.104.14235 | 220.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDO DIH - CONTRIBUTO 2021 | 60398 | 14.01.203.8635 | 0,00 | 38.750,00 | 0,00 |

6. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti capofila elencati nell'allegato A al presente provvedimento;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

— • —

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

| ALLEGATO A - Domande ammesse a contributo- BANDO HUB - | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| N. PROGR. | ID DOMANDA | ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA NAZIONALE | ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CAPOFILO | TITOLO PROGETTO | SOGGETTI AFFERENTI CHE OPERANO COME DIH BENEFICIARIO | CODICE FISCALE/PI | SEDE DEL DIH | CONTRIBUTO RICHIESTO | INVESTIMENTO AMMESSO | CONTRIBUTO CONCESSO | CUP | COR | CONDIZIONE RISOLUTIVA (BDNA) |
| 1 | 17522 | CONFINDUSTRIA | CONFINDUSTRIA LOMBARDIA | #LombardiaDigital&AI - Supporto alle PMI Lombarde per attività di definizione di roadmap per l'implementazione di innovazione digitale e mappatura delle capability necessarie all'implementazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale in alcuni settori del territorio lombardo. | DIH Lombardia | 97789440159 | Milano | 119.096,00 € | 238.192,00 € | 119.096,00 € | E44E19001820009 | 1619007 | Contributo concesso sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto all'art.88 e 89 del D.lgs. n.159/2011. |
| 2 | 17551 | CONFARTIGIANATO IMPRESE | CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA | #IMPRESAVALOREARTIGIANO-NETWORK DIH CONFARTIGIANATO | CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA | 80154990156 | Milano | 1.875,00 € | 3.750,00 € | 1.875,00 € | E44E19001830009 | 1619616 | Contributo concesso sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto all'art.88 e 89 del D.lgs. n.159/2011. |
| | | | | | CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO | 83001360136 | Lecco | 24.625,00 € | 49.250,00 € | 24.625,00 € | | 1619623 | |
| | | | | | CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO | 80014380135 | Como | 24.625,00 € | 49.250,00 € | 24.625,00 € | | 1619624 | |
| | | | | | CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO | 80021250164 | Bergamo | 24.625,00 € | 49.250,00 € | 24.625,00 € | | 1619625 | |
| | | | | | CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA | 00671210177 | Brescia | 24.625,00 € | 49.250,00 € | 24.625,00 € | | 1619627 | |
| | | | | | APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA E BRIANZA | 85007610158 | Milano | 24.625,00 € | 49.250,00 € | 24.625,00 € | | 1620233 | |
| 3 | 17587 | CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - LOMBARDIA | CNA LOMBARDIA HUB 4.0: un percorso di consapevolezza nell'ecosistema dell'innovazione e della trasformazione digitale. | SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL CON SOCIO UNICO | 07631410961 | Milano | 52.000,00 € | 104.000,00 € | 52.000,00 € | E14E19002160009 | 1619507 | Contributo concesso sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto all'art.88 e 89 del D.lgs. n.159/2011. |
| | | | | | CONSORZIO CNA SERVIZI | 00817160138 | Como | 23.750,00 € | 47.500,00 € | 23.750,00 € | | 1619503 | |
| | | | | | CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - ASSOCIAZIONE DEL LARIO E DELLA BRIANZA | 80017620131 | Como | 15.300,00 € | 30.600,00 € | 15.300,00 € | | 1619585 | |
| | | | | | tot | | | 335.146,00 € | 670.292,00 € | 335.146,00 € | | | |

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 12 febbraio 2020 - n. 1632

Bando viaggio #inLombardia - Contributi alle attività di destination marketing degli enti locali lombardi. determinazioni in merito al d.d.u.o. n. 6125 del 3 maggio 2019 a seguito dell'incorporazione del comune di Vendrogno nel comune di Bellano

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamati:

- la d.g.r. 17 dicembre 2018, n. 1022 con la quale si è stabilito di approvare i criteri generali «Bando Viaggio #inLombardia - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi» e di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- il d.d.u.o. 18 dicembre 2018, n. 18967 di approvazione del «Bando Viaggio #inLombardia - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi»;
- il d.d.u.o. n. 1663 del 12 febbraio 2019 di costituzione del Nucleo di Valutazione per la verifica, l'istruttoria e la valutazione delle domande presentate a valere sul bando Viaggio #inLombardia - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi;
- il d.d.u.o. 15 marzo 2019, n. 3518 di approvazione dell'elenco delle proposte formalmente ammissibili e non ammissibili alla valutazione di merito;
- il d.d.u.o. 3 maggio 2019, n. 6125 di approvazione della graduatoria tra cui risulta beneficiario il partenariato capofila dall'Unione di Bellano e Vendrogno - Id AGG32;

Preso atto che con nota pec prot. P3.2020.0000327 del 27 gennaio 2020 il Comune di Bellano comunica che a decorrere dal 1 gennaio 2020 l'Unione di Bellano e Vendrogno, capofila del progetto AGG32, è stata sciolta a seguito dei seguenti provvedimenti:

- delibera n. 29 del 2 agosto 2019 con cui il Consiglio dell'Unione di Bellano e Vendrogno ha preso atto del progetto di fusione per incorporazione, a seguito delle delibere consigliari n. 23 del 20.06.2019 del comune di Bellano e n. 22 del 19.06.2019 del comune di Vendrogno, disponendo lo scioglimento dell'Unione con decorrenza 1 gennaio 2020;
- delibera n. 37 del 24 settembre 2019 del consiglio comunale di Bellano e n. 29 del 24 settembre 2019 del consiglio comunale di Vendrogno con cui i Comuni hanno approvato il progetto definitivo di fusione, richiedendo contestualmente alla Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale di avviare l'iter legislativo per la fusione per incorporazione;

Vista l.r. 25 del 30 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 53 del 31 dicembre 2019 di fusione per incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano;

Richiamato l'art. 4 della l.r. n. 25/2019 che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato l'art. 11, comma 2, l.r. n. 29/2006 secondo cui il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo al soggetto Comune di Bellano quale capofila del progetto AGG32 così come sopra esposta;

Ritenuto di identificare conseguentemente il Comune di Bellano quale capofila e beneficiario delle agevolazioni originariamente concesse all'Unione di Bellano e Vendrogno con d.d.u.o. 3 maggio 2019, n. 6125;

Dato atto che con d.d.u.o. 20 giugno 2019, n. 8992 sono stati assunti impegni a favore di beneficiari diversi tra cui l'Unione di Bellano e Vendrogno (codice 959948), impegno n. 5577/2019 per € 63.700,00;

Considerato, altresì, che al beneficiario Unione di Bellano e Vendrogno, di cui al d.d.u.o. 3 maggio 2019 n. 6125 di approvazione della graduatoria, non è stato liquidato alcun contributo;

Dato atto che l'Unione di Bellano e Vendrogno ha trasmesso il 31 dicembre 2019, prot. n. P3.2020.0000040 del 7 gennaio 2020, la rendicontazione delle spese inerenti il progetto AGG32;

Ritenuto, di dare mandato alla Ragioneria regionale di volturare l'impegno n. 5577/2019, assunto per l'Unione di Bellano e Vendrogno (codice 959948), in favore del Comune di Bellano (codice 10476) per l'importo di € 63.700,00;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di identificare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il Comune di Bellano - C.F.00563380138, quale capofila e beneficiario delle agevolazioni originariamente concesse all'Unione di Bellano e Vendrogno - C.F.03675890135 con d.d.u.o. del 3 maggio 2019, n. 6125;

2. di volturare l'impegno n. 5577/2019 per l'importo di € 63.700,00, assunto con d.d.u.o. 20 giugno 2019, n. 8992, a favore del Comune di Bellano (codice 10476) - C.F.00563380138;

3. di dare mandato alla Ragioneria regionale per la modifica sull'impegno citato;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 3 maggio 2019, n. 6125 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Bellano.

Il dirigente
Antonella Prete

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 11 febbraio 2020 - n. 1606

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Atelier - Anhydrous textile scouring and dyeing process» (ID 148679 - CUP E97H16001220009), con capofila Loris Bellini s.r.l.. Ridetermina dell'intervento finanziario concesso ai tre partner

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA PER L'INNOVAZIONE
E LA RICERCA

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.b.1.3. e del relativo Fondo», che approva, tra l'altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
- il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in attuazione della d.g.r. X/4292/15, è stato approvato il Bando «Linea R&S per aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3;
- il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato parzialmente il Bando «Linea R&S per aggregazioni», con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. X/4664 del 23 dicembre 2015, ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle conseguenti modalità di istruttoria di merito economico-finanziaria;
- il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l'art. 19 del Bando stesso;
- il d.d.s. n. 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;

Dato atto che:

- in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. l'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner imprese, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto 2018;
- in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta la lettera d'incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea, ai fini dell'istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo perduto, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2019, con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018, e successivamente al 30 giugno 2020, con atto aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019;

Dato atto che, in base al disposto dell'articolo 9 del Bando, l'Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli Partner:

| | PMI | Grande impresa | organismo di ricerca |
|---|-----|----------------|----------------------|
| quota del contributo a fondo perduto in % rispetto alle spese ammissibili (10%) | 10% | 10% | 40% |

| | PMI | Grande impresa | organismo di ricerca |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| eventuale quota addizionale di miglioramento del contributo a fondo perduto per PMI innovativa o Start up innovativa (+5%) | +5% | non prevista | non prevista |
| eventuale quota addizionale di miglioramento Horizon (+5%) | +5% | non prevista | non prevista |
| quota del finanziamento agevolato in % rispetto alle spese ammissibili | 60% | 50% | non prevista |
| Intervento finanziario complessivo concedibile (percentuale di copertura delle spese ammissibili) | 70% + eventuale maggioranza del 10% | 60% | 40% |

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «ATELIER - Anhydrous Textile scouring and dyeing process», con capofila LORIS BELLINI S.R.L. (ID 148679 - CUP E97H16001220009) sono stati ammessi all'Intervento finanziario previsto dal Bando «Linea R&S per aggregazioni» (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.) per complessivi euro 597.837,87, a fronte di spese totali ammissibili di euro 1.015.420,51, come riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il d.d.u.o. n. 8341 del 7 giugno 2018 di impegno dei contributi a fondo perduto a favore dei partner di progetto, per un importo complessivo pari ad euro 214.498,54, di cui euro 50.306,49 per LORIS BELLINI S.R.L., euro 13.583,40 per ARTEFIL S.R.L., euro 150.608,65 per INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.;

Preso atto che:

- come previsto dall'articolo 17 del Bando, previa presentazione di idonea Fidejussione, in data 28 agosto 2017 sono stati sottoscritti i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116818 e n. 116826) tra il soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. e i partner imprese LORIS BELLINI S.R.L. e ARTEFIL S.R.L., in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016);
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, Finlombarda s.p.a. ha erogato, a titolo di anticipazione, il 60% dell'Intervento finanziario concesso ai partner imprese, per i seguenti importi:
 - euro 211.287,25, in data 18 ottobre 2017, a favore di LORIS BELLINI S.R.L.;
 - euro 57.050,28, in data 18 ottobre 2017, a favore di ARTEFIL S.R.L.;
- non è stata erogata la quota a titolo di anticipazione dell'Intervento finanziario all'Organismo di Ricerca INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA, che non ne ha fatto richiesta;

Dato atto che:

- il Progetto si è concluso il 5 aprile 2019, nel rispetto della scadenza fissata per la realizzazione del Progetto, come previsto dall'art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di proroga (trasmessa attraverso SiAge il 3 dicembre 2018 ed accolta con PEC del 17 gennaio 2019, prot. R1.2019.0000243);
- tramite il sistema SiAge, in data 4 luglio 2019 (Prot. R1.2019.0002534), il partner LORIS BELLINI S.R.L., in qualità di capofila del Progetto «ATELIER - Anhydrous Textile scouring

and dyEing pRocess» (ID 148679 - CUP E97H16001220009), ha presentato richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, superiori per ciascun partner al 70% dell'investimento ammesso, a supporto della Relazione finale di Progetto, per complessivi euro 837.501,80, come dettagliato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli articoli del Bando:

- art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: [...] b) comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;
- art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese ammissibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
 - le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
 - i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia - relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
 - i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
 - altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
 - spese generali forfetarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun Partner.»;
- art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.»;
- art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si può procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali di competenza di ciascun Partner, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziari») e 6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.»;

Dato atto che:

- il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute nel citato Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione, accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità della documentazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello stesso;
- gli esiti dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta sulla rendicontazione finale da Finlombarda s.p.a., caricati agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 5 di

cembre 2019, hanno fornito i risultati evidenziati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro 827.579,89;

Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4, del Bando;

Attestato che la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca ha verificato la sussistenza dei presupposti per la ridetermina dell'agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra citati;

Ritenuto pertanto di rideterminare, per le motivazioni citate, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e ss.mm.ii., a valere sul Bando «Linea R&S per aggregazioni» (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi), ai 3 componenti del partenariato con capofila LORIS BELLINI S.R.L. per la realizzazione del Progetto «ATELIER - Anhydrous TExtile scouring and dyEing pRocess» (ID 148679 - CUP E97H16001220009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 ed, in particolare, gli artt. 8 e 9;

Atteso che in base a quanto disposto dal citato decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto:

- in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
- in data 10 febbraio 2020, ad acquisire agli atti della Struttura competente le misure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
- a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto dell'articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato ed il Registro ha rilasciato il COVAR come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestato che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento, di cui alla l. 241/90, per la complessità inerente la verifica della rendicontazione delle spese e della relazione tecnica finale del Progetto di R&S, che ha comportato il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti, con particolare riferimento alle verifiche di merito amministrativo e tecnico;

Ritenuto di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come rideterminato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner imprese LORIS BELLINI S.R.L. e ARTEFIL S.R.L.;

Dare atto che, a seguito delle verifiche previste, con successivi atti sarà disposta l'erogazione:

- del contributo a fondo perduto a favore dei partner impresa, previa erogazione del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto a favore del partner Organismo di ricerca INNOVHUB Stazioni Sperimentali per l'industria;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016), è modificata mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi - come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) - che ha previsto la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca con le relative competenze;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca;

- la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 «VIII Provvedimento organizzativo 2019», che ha integrato le competenze della *Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* con l'«Attuazione fasi di rendicontazione e spesa POR FESR Asse 3 – Internazionalizzazione delle imprese e Asse I – Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il Bando «Linea R&S per aggregazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca;

DECRETA

1. di rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e ss.mm.ii., a valere sul Bando «Linea R&S per aggregazioni» (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi), a favore dei 3 componenti del partenariato con capofila LORIS BELLINI S.R.L., per la realizzazione del Progetto «ATELIER – Anhydrous TEXTile scourIng and dyEing pRocess» (ID 148679 – CUP E97H16001220009), secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come rideterminato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner imprese LORIS BELLINI S.R.L. ed ARTEFIL S.R.L. e di dare atto che l'erogazione della quota di contributo a fondo perduto, di competenza di Regione Lombardia, sarà effettuata successivamente all'erogazione del Finanziamento;

3. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto a favore del partner Organismo di ricerca INNOVHUB Stazioni Sperimentali per l'industria;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016, è modificata mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento:

- al capofila LORIS BELLINI S.R.L., all'indirizzo di casella di posta elettronica indicata nella richiesta di saldo;
- a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo «Linea R&S per aggregazioni», per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

Il dirigente
Marina Colombo

— • —

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO "ATELIER – ANHYDROUS TEXTILE SCOURING AND DYEING PROCESS" (ID 148679) – CAPOFILA LORIS BELLINI SRL

| Cor | Covar | Ragione sociale | Spese ammissibili totali | Finanziamento agevolato concesso (60%) | Quota Contributo a Fondo perduto concesso (10%) | Intervento finanziario complessivo concesso (70%) | ESL concessione | Anticipazione (Finanziamento) | Spese rendicontate | % Spese effettivamente sostenute > 70% delle spese ammissibili | Spese rendicontate ammesse | Finanziamento agevolato rideterminato finale (60%) | Quota Contributo a Fondo perduto rideterminato finale (10% + 5% di maggiorazione) | Intervento finanziario complessivo rideterminato finale (70%) | ESL finale | Finanziamento agevolato DA LIQUIDARE A SALDO | Quota Contributo a Fondo perduto DA LIQUIDARE A SALDO | Intervento finanziario complessivo DA LIQUIDARE A SALDO |
|---------------|--------------|--|--------------------------|--|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|---|---|------------|--|---|---|
| 321783 | 274447 | LORIS BELLINI SRL (CF: 00208060202) | 503.064,88 | 301.838,93 | 50.306,49 | 352.145,42 | 79.772,99 | 211.287,25 | 386.106,13 | 75,16% | 378.099,13 | 226.859,48 | 37.809,91 | 264.669,39 | 22.146,76 | 15.572,23 | 37.809,91 | 53.382,14 |
| 321784 | 274449 | ARTEFIL SRL (CF 02500560137) | 135.834,00 | 81.500,40 | 13.583,40 | 95.083,80 | 21.539,74 | 57.050,28 | 115.946,24 | 85,34% | 115.914,68 | 69.548,81 | 11.591,47 | 81.140,28 | 6.789,58 | 12.498,53 | 11.591,47 | 24.090,00 |
| 321785 | non previsto | INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA (CF 97425580152) | 376.521,63 | 0,00 | 150.608,65 | 150.608,65 | 150.608,65 | 0,00 | 335.449,43 | 88,59% | 333.566,08 | 0,00 | 133.426,43 | 133.426,43 | 133.426,43 | 0,00 | 133.426,43 | 133.426,43 |
| TOTALE | | | 1.015.420,51 | 383.339,33 | 214.498,54 | 597.837,87 | | 268.337,53 | 837.501,80 | | 827.579,89 | 296.408,29 | 182.827,81 | 479.236,10 | | 28.070,76 | 182.827,81 | 210.898,57 |

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 18 febbraio 2020

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 12 febbraio 2020 - n. 1651

Cap Holding s.p.a. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/2006, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto che effettua ricerca e sperimentazione per la gestione dei fanghi biologici presso il sito del depuratore di San Giuliano ovest

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
OMISSIS
DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 211, la ditta Cap Holding s.p.a. alla realizzazione e all'esercizio di un impianto che effettua ricerca e sperimentazione per il trattamento dei fanghi biologici presso il depuratore di San Giuliano Ovest, sito nel Comune di San Giuliano Milanese (MI), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico (All. A al presente decreto), nonché secondo le planimetrie predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'autorizzazione ha durata di 2 anni dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5 del presente provvedimento;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Città Metropolitana di Milano, che può avvalersi del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;

5. di determinare in € 21.195,23 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia, relativamente alle operazioni di seguito riportate:

| Operazioni | Tipo di rifiuti | Quantità | Importo [€] |
|------------|-----------------|----------|-------------|
| R1 | Non pericolosi | 50 t | € 21,195,23 |

La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

6. di disporre che l'azienda provveda al versamento dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata alla ditta, al Comune di San Giuliano Milanese, alla Città Metropolitana di Milano, ad ARPA Lombardia, ad ATS Milano;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL per la sola parte dispositiva; l'allegato tecnico sarà pubblicato sul portale di Direzione, nella sezione Rifiuti;

9. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo